

Herde

PETER HERDE

*Il papato e la Chiesa greca nell'Italia meridionale  
dall'XI al XIII secolo*

01149576

EDITRICE ANTENORE

VIA G. RUSCA 15  
PADOVA

1973

*Estratto da*

LA CHIESA GRECA IN ITALIA  
DALL' VIII AL XVI SECOLO

PADOVA 1973  
(ITALIA SACRA, 20-22)

*Ringraziando  
vivamente P.H.*

PETER HERDE

IL PAPATO E LA CHIESA GRECA  
NELL'ITALIA MERIDIONALE  
DALL'XI AL XIII SECOLO

Come è noto il primo comparire dei Normanni nell'Italia meridionale, intorno all'anno 1000, dette inizio ad un nuovo periodo nella storia di questa terra,<sup>1</sup> ed influenzò, quindi, anche i rapporti fra i papi e la Chiesa greca nel sud d'Italia. I Normanni romanizzati furono chiamati dalla Francia del Nord dai principi longobardi, non dal papa Benedetto VIII;<sup>2</sup> a partire da questo momento i nessi tra il papato e i Greci dell'Italia meridionale si svolsero nell'ambito del mutevole gioco che interessava il papato stesso, i Normanni e Bizanzio. Il primo periodo delle relazioni di cui vogliamo trattare, rientra nel tempo della riforma ecclesiastica. Solo con l'espulsione definitiva dei Bizantini dalla Puglia e dalla Calabria, avvenuta ad opera dei Normanni nel 1080, e con la sottrazione della Sicilia dalle mani dei Musulmani, conclusa nel 1100 circa, i papi entrarono in diretto contatto con la Chiesa greca nell'Italia meridionale. Era il tempo della grande ascesa del papato medioevale, delle tendenze unitarie nella liturgia e nel diritto ecclesiastico, dell'inizio dell'accentramento pontificio; un periodo, quindi, non favorevole alla sopravvivenza di quanto ancora restava della Chiesa greca. A questo si aggiunse, nel 1054, la rottura tra Roma e Bisanzio, alla quale in quel momento si prestò poca attenzione, e che soltanto negli studi moderni viene invece alquanto sopravvalutata nella sua impor-

1. F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, 2 vol., Paris 1907.

2. H. HOFFMANN, *Die Anfänge der Normannen in Süditalien*, « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken » (= QFIAB), 49 (1969), 95 sqq.

tanza,<sup>1</sup> ma che tuttavia, anche allora, non era adatta per creare un clima di fratellanza tra la Chiesa orientale e quella occidentale, che potesse durare nei decenni seguenti.

Bisogna considerare, a questo riguardo, che tali relazioni dipendevano dalla politica dei conquistatori normanni nell'Italia meridionale, e che potevano portare a sviluppi ulteriori, positivi o negativi. Ma la politica pontificia e quella normanna rispetto alla Chiesa greca nell'Italia meridionale non era sempre identica. L'esame di essa deve partire dal giuramento di vassallaggio che Roberto il Guiscardo prestò nel 1059 a Nicolò II. Con esso il Normanno si impegnava, fra l'altro, a lasciare il dominio di tutte le chiese comprese nel suo territorio in potere del papa, e si impegnava sinceramente a proteggere la Chiesa romana.<sup>2</sup> Ad un primo sguardo sembra, quindi, che con gli eventi del 1059, con cui si venivano a legalizzare le conquiste normanne (sia quelle già avvenute sia quelle previste per il futuro), anche la latinizzazione delle chiese greche dell'Italia meridionale avesse trovato una sanzione, ripetuta nella formula corrispondente del giuramento di vassallaggio che Roberto nel 1080 aveva prestato a Gregorio VII.<sup>3</sup> Infatti l'espulsione dei Bizantini dalla Puglia e dalla Calabria e la conquista della Sicilia da parte dei Normanni portò come risultato finale alla romanizzazione della Chiesa greca di questi territori, ma attraverso un processo lento e complicato, le cui premesse non devono necessariamente risalire al giuramento di vassallaggio del 1059. In realtà alcune indagini attribuivano tali conseguenze al giuramento

1. G. DENZLER, *Das sog. Morgenländische Schisma im Jahre 1054*, «Münchener Theologische Zeitschrift», 17 (1966), 24 sqq.

2. DEUSDEDIT III.285, ed. V. WOLF VON GLANVELL, *Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit I*, Paderborn 1905, 394; *Liber consuum*, c. 163, ed. P. FABRE, *Le liber consuum de l'Eglise romaine*, Paris 1905, 422: «Omnes quoque ecclesias, que in mea persistunt dominatione, cum earum possessionibus dimittam in tuam potestatem; et defensor ero illarum ad fidelitatem Sanctae Romanae ecclesie...»; cfr. anche ed. J. DEÉR, *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten 1053-1212*, Göttingen 1969, 17 sq. n° 2, 3. Cfr. a questo proposito P. KEHR, *Italia pontificia*, VIII, Berlin 1935, 12, n° 15.

3. KEHR, *Italia pontificia*, VIII, 18 n° 47; DEÉR 31 n° 18.

di vassallaggio,<sup>1</sup> e al riguardo si è persino arrivati ad affermare che i papi avevano preteso dai Normanni una rapida « rilatinizzazione » della Chiesa calabra, e che solo per motivi tattici si era proceduto con cautela su questa strada.<sup>2</sup> Tuttavia solo da poco tempo si è giunti ad affermare giustamente<sup>3</sup> che una tale interpretazione degli eventi significa semplificare troppo la questione. Infatti, innanzi tutto il testo del giuramento di vassallaggio non accenna specificamente alla Chiesa greca, ed inoltre, anche se non lo si vuole riferire soltanto alla prevalente Chiesa latina pugliese, la quale, naturalmente, vi trovava nuovamente uno stretto legame con il papato, lasciava tuttavia aperta ogni possibilità di sopravvivenza alla Chiesa greca, solo che questa riconoscesse la supremazia del vescovo romano. E qui bisogna aggiungere che i dominatori normanni dell'Italia meridionale si sono dimostrati ben più di una volta come figli niente affatto fedeli del Santo Padre.

Vista nel suo complesso, la Chiesa greca dell'Italia meridionale appariva, nei secoli seguenti, subordinata al gioco delle forze tra Roma, Bisanzio e l'Italia meridionale (che non aveva, è vero, sempre effetti immediati e visibili) e al comportamento personale dei singoli signori normanni, che nella loro politica rispetto ai Greci residenti nel loro territorio non seguivano sempre una linea di condotta unitaria. Che né essi né i papi si siano dedicati sistematicamente sin dall'inizio alla latinizzazione della Chiesa greca, lo dimostra già il fatto che laddove nell'undecimo secolo essa era ancora radicata saldamente nella popolazione, sopravvisse in parte anche per dei secoli. Per semplificare si potrebbe dire che quei dominatori normanni dell'Italia meridionale, il cui centro di potere

1. L. VON HEINEMANN, *Geschichte der Normannen in Unteritalien und Sizilien*, I, Leipzig 1894, 183 sqq.; P. KEHR, *Die Belehnungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste (1059-1192)*, « Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften philos.-hist. Klasse », 1934, n° 1, 13.

2. V. per esempio E. PONTIERI, *Tra i Normanni nell'Italia meridionale*, Napoli 1948, 149; opinione non ripetuta nell'ultima edizione, Napoli 1964, 179 sq.

3. W. HOLTSMANN, *Papsttum, Normannen und griechische Kirche*, München 1961 (Miscellanea Bibliothecae Hertzianae), 70.

si trovava in Puglia – da dove, estendendo lo sguardo su tutto l'Adriatico, seguivano una politica di aggressione nei confronti di Bisanzio – dimostrarono un atteggiamento poco benevolo anche nei confronti di quanto restava di bizantino nell'Italia meridionale, a differenza di quei Normanni che risiedevano in Sicilia, e che non si trovavano a confronto diretto con Bisanzio, e che solo occasionalmente attaccavano la Chiesa greca, anche perché in Sicilia ve ne erano solo residui molto limitati. Al primo gruppo appartiene Roberto il Guiscardo, che affrontò i Bizantini in lunghe lotte sulla terraferma e più tardi si impadronì del territorio bizantino dall'altra parte dell'Adriatico; da lui naturalmente non ci si poteva attendere nessuna simpatia per la Chiesa greca. Sulle orme sue proseguì più tardi Boemondo, nemico irrevocabile del Basileus Alessio I Comneno per le sue mire sulla Terra Santa dopo la prima Crociata. Al secondo gruppo appartenne, dopo Ruggero I, soprattutto suo figlio e successore Ruggero II, che all'inizio del suo regno, ancora limitato alla Sicilia, continuava la politica di suo padre verso la Chiesa greca, finché, dopo l'unificazione della parte continentale con l'isola e la conquista della corona, avvalendosi dello scisma di Anacleto, e rafforzatosi nel suo dominio sulla Chiesa dell'Italia meridionale per mezzo delle successive concessioni che gli fecero i papi nei trattati di Mignano e di Benevento, non ebbe più bisogno di servirsi del clero greco come controparte delle pretese papali, e pertanto modificò il suo atteggiamento, all'inizio molto positivo, verso quanto restava della Chiesa greca nell'ambito del suo dominio.<sup>1</sup>

Si può ben comprendere che i conquistatori normanni, che con il loro seguito costituivano solo un piccolo gruppo nella gran massa della popolazione indigena, desiderassero vedere,

1. E. CASPAR, *Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck 1904, 346 sqq.; W. HOLTZMANN, *Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban II. im Jahre 1089, Beiträge zur Reichs- und Papstgeschichte des hohen Mittelalters*, Bonn 1957, 85 sq.; ID., *Papsttum*, 70 sq.; L.T. WHITE, *Latin Monasticism in Norman Sicily*, Cambridge, Mass. 1938, 46; M. SCARDUTO, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medioevale*, Roma 1947, 14 sqq.

nell'ambito di una riorganizzazione della Chiesa, i vescovati e i conventi più importanti assegnati ad ecclesiastici provenienti dalle loro parti. Ma soltanto in Sicilia poterono compiere in profondità questo rinnovamento, poiché solo pochi resti della Chiesa greca vi erano sopravvissuti alla dominazione musulmana.<sup>1</sup> In Val Demone c'era ancora un piccolo gruppo di popolazione greca, e in questo luogo e a Messina si concentrarono poi anche i monasteri greci sorti intorno a quello fondato da Ruggero I, il monastero di S. Salvatore, che poi Ruggero II, nel 1131, eleva all'archimandritato e protesse fattivamente, e che costituì un centro linguistico e culturale greco fino ai tempi moderni, lasciando notevoli tracce della propria esistenza.<sup>2</sup> A Palermo i conquistatori trovarono, nel 1071, un arcivescovo greco, Nicodemo, che officiava in una piccola cappella vicina alla cattedrale (già trasformata in moschea), e che i Normanni lasciarono nella sua carica.<sup>3</sup> Quanto l'allora papa Alessandro II fosse poco ostile dei greci risulta chiaramente dal fatto che egli confermò l'arcivescovo Nicodemo nelle sue funzioni.<sup>4</sup> Tuttavia, senza il sostegno di una numerosa comunità greca, egli doveva rimanere un esempio isolato nel processo, che ebbe ben presto avvio, della riorganizzazione della Chiesa latina; infatti, già il suo successore nella carica di arcivescovo di Palermo, Alcherio, era un latino.<sup>5</sup> Da allora Palermo fu un arcivescovado latino, e latini furono gli arcivescovi nominati per la Sicilia durante l'opera di riorganizzazione ecclesiastica, in buona parte compiuta con ecclesiastici e monaci provenienti dalla Normandia. Ruggero I collaborò attivamente, in tale direzione, con Urbano II. Poiché la Chiesa greca era stata in genere abolita dai musulmani, e quindi si trattava di un processo di riordinamento

1. CASPAR, *Roger II.*, 8 sqq.; WHITE, 38 sqq.; SCADUTO, 47 sqq.

2. CASPAR, *Roger II.*, 101 sqq.; SCADUTO, 62 sqq. 165 sqq.

3. CASPAR, *Roger II.*, 597 sq.

4. Privilegio citato da Callisto II nel suo privilegio del 2 aprile 1123 (JAFFÉ-LÖWENFELD, n° 7045; ed. MIGNE, *Patrologia latina*, 163, 1279).

5. V. contro l'opinione del H.-W. KLEWITZ (*Studien über die Wiederherstellung der Römischen Kirche in Süditalien*, QFIAB 25, 1933-34, 131) WHITE, 39 e SCADUTO, 51 n. 94.

effettuato da cristiani latini, era naturale che il risultato fosse un'organizzazione della Chiesa latina; né nel papa, né in Ruggero I, si notano tendenze antigreche.

Se rivolgiamo il nostro sguardo alla terraferma, possiamo vedere che la Chiesa pugliese, anche sotto la dominazione greca, era rimasta latina; l'episcopato locale non era stato sottomesso al patriarca di Costantinopoli.<sup>1</sup> Il potere bizantino era esercitato, nei riguardi dei vescovi latini, in quanto i Bizantini cercavano di legarli a sè con la concessione di titoli arcivescovili, e trovavano anche fra di loro amici ed opportunisti, come l'arcivescovo Giovanni di Trani, che ebbe un certo ruolo nei preliminari dello scisma del 1054 e che nel 1059 venne deposto da Nicolò II.<sup>2</sup>

L'organizzazione ecclesiastica della Capitanata fu intrapresa dal catapano Boioannes in perfetta armonia con i papi Giovanni XIX e Benedetto IX;<sup>3</sup> anche in questo caso, l'andamento delle relazioni dipendeva più dagli sviluppi politici che da quelli ecclesiastici. Durante e dopo la conquista normanna, i papi riformisti ebbero in Puglia, a volte, una forte influenza. Le deposizioni dei vescovi di Lucera, Tertiveri, Biccari ed Ascoli Satriano da parte di Alessandro II, erano in certo qual modo motivate con la violazione dei principi della riforma ecclesiastica, soprattutto di quelli che condannavano la simonia: ciò che, dopo gli intrighi politici tramati sotto la lunga dominazione bizantina, non desta meraviglia.<sup>4</sup> Ma in un tale comportamento del papato della riforma gregoriana esisteva

1. J. GAY, *L'Italie méridionale et l'empire byzantin depuis l'avènement de Basile Ier jusqu'à la prise de Bari par les Normands*, Paris 1904, 360 sqq.; E. CASPAR, *Kritische Untersuchungen zu den älteren Papsturkunden für Apulien*, QFIAB, 6 (1904), 235 sqq.; H.-W. KLEWITZ, *Zur Geschichte der Bistumsorganisation Campaniens und Apuliens im 10. und 11. Jahrhundert*, QFIAB, 24 (1932-33), 1 sqq., specialmente 19 sqq.; W. HOLTZMANN, *Der Katepan Boioannes und die kirchliche Organisation der Capitanata*, « Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen », I., philol.-hist. Klasse, 1960, n° 2; ID., *Papsttum* (v. sopra p. 215), 71 sqq.; KEHR, *Italia pontificia*, IX, Berlin 1962, *passim*.

2. A. MICHEL, *Humbert und Kerullarios*, 1, Paderborn 1924, 56 sq.; KEHR, *Italia pontificia*, IX, 289 sq. n° 2.

3. HOLTZMANN, *Der Katepan Boioannes*, 32 sq.

4. KEHR, *Italia pontificia*, IX, 156, 148, 227, 145.

non ancora alcuna tendenza ostile verso la Chiesa greca nell'Italia meridionale.

Diversi erano i rapporti nella punta estrema della Puglia, la penisola Salentina, dove la numerosa popolazione greca si era organizzata in Chiesa greca e dove, nel 968, Bisanzio aveva creato un metropolita per Otranto,<sup>1</sup> che mancava certamente di suffraganei secondo il diritto canonico latino; d'altra parte, dei vescovadi suffraganei, furono creati solamente più tardi per gli arcivescovadi latini in Puglia, a Bari e a Trani per esempio.<sup>2</sup> Nel Salento si conservò allora anche il rito greco, in Gallipoli, fino al sedicesimo secolo: vi si trovavano numerose chiese nelle grotte e monasteri, dove si ritirarono i chierici e i vescovi greci dopo la conquista normanna;<sup>3</sup> la scrittura greca vi fu adottata per molto tempo, anche per testi in volgare.<sup>4</sup> Naturalmente il clero latino penetrava anche nel Salento; ad Otranto, ancora nel 1066, era un arcivescovo greco, Ipazio, che appunto in tale anno prese parte ad una sinodo a Costantinopoli, mentre nell'anno successivo vi era già un arcivescovo latino.<sup>5</sup> A Lecce, il vescovo in carica fino al 1101, Teodoro, era probabilmente greco, ma per il dodicesimo secolo la serie cronologica dei vescovi è molto lacunosa e perciò

1. Liutprando da Cremona c. 62 (ed. J. BECKER, *MG SS rer. Germ.*, 209). Cfr. GAY (sopra p. 218), 350 sqq.; KEHR, *Italia pontificia*, IX, 408.

2. KEHR, *Italia pontificia*, IX, 315 sq., 289, 408.

3. P.P. RODOTÀ, *Dell'origine, progresso, e stato presente del rito greco in Italia*, I, Roma 1758, 373 sqq.; P. BATIFFOL, *L'abbaye de Rossano*, Paris 1891, xxvii sqq.; SCADUTO, 45 sqq.; W. HOLTZMANN, *Aus der Geschichte von Nardò in der normannischen und staufischen Zeit*, «*Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*», I. philol.-hist. Klasse, 1961, Nr. 3, 44 sqq.; KEHR, *Italia pontificia*, IX, 428. Sui Greci nella Terra d'Otranto, nel Duecento v. J.M. HOECK-R.J. LOENERTZ, *Nikolaos-Nektarios von Otranto, Abt von Casole*, Ettal 1965, *passim*. Per il Cinquecento v. specialmente V. PERI, *La congregazione dei Greci (1573) e i suoi primi documenti*, «*Studia Gratiana*», 13 (Collectanea Stephan Kuttner III, Bologna 1967), 129 sqq.

4. M. GIGANTE, *Poeti italo-bizantini del secolo XIII*, Napoli 1953; G. ROHLFS, *Scavi linguistici nella Magna Grecia*, Roma 1933; id., *Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Gräzität*, «*Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*», philos.-hist. Klasse, 1962, Heft 5; id., *Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto)*, 2 voll., «*Bayerische Akademie der Wissenschaften, philos.-hist. Klasse, Abhandlungen*», Neue Folge, 41 e 48 (München 1956-59); O. PARLANGELI, *Storia linguistica e storia politica nell'Italia meridionale*, Firenze 1960.

5. SCADUTO, 21 n. 6; KEHR, *Italia pontificia*, IX, 409.

possiamo dire poco sul rito prevalente.<sup>1</sup> Taranto, dove la popolazione greca sotto la dominazione bizantina nei secoli decimo ed undicesimo era aumentata in proporzione ai Longobardi (pur se non si ha conoscenza del rapporto numerico preciso fra i due gruppi di popolazioni),<sup>2</sup> aveva certamente chierici greci; tuttavia alla carica del vescovado, elevato poi ad arcivescovado nel decimo secolo dai Bizantini, erano preposti vescovi e poi arcivescovi latini, ai quali era sottomesso anche il clero greco.<sup>3</sup> Simile era la situazione di Brindisi.<sup>4</sup>

In Calabria i rapporti tra le due Chiese sono più complicati. L'organizzazione metropolitana era di origine greca, ma, data la scarsità delle fonti per il dodicesimo secolo in diversi casi, resta dubbio se nelle singole diocesi il rito greco sia stato sostituito o no da quello latino.<sup>5</sup> Sembra tuttavia sicuro, che in molti vescovadi, come a Rossano, Santa Severina, Oppido, Crotona, Gerace e Bova, e in molti monasteri, fino al tredicesimo secolo ed in parte anche più a lungo, siano rimasti clero e rito greco. L'antica metropoli greca di Reggio passò certamente già nel 1079 nelle mani dei latini; vi furono arcivescovi Arnolfo e Guglielmo.<sup>6</sup> Pertanto si proibì al metropolita greco Basilio, che era stato nominato e consacrato dal patriarca di Costantinopoli Cosmo I, di prendere possesso del suo arci-

1. KEHR, *Italia pontificia*, IX, 422 sq.

2. V. VON FALKENHAUSEN, *Taranto in epoca bizantina*, « Studi medievali », 3<sup>a</sup>, s. 9 (1968), 133 sqq., 149 sqq.

3. KEHR, *Italia pontificia*, IX, 434 sq.; VON FALKENHAUSEN, 152 sqq.

4. KEHR, *Italia pontificia*, IX, 383 sq.

5. RODOTÀ, I, 401 sqq.; SCADUTO, 37 sqq.; HOLTZMANN, *Papsttum*, 73; G. MINASI, *Le chiese di Calabria*, Napoli 1896; M.-H. LAURENT-A. GUILLOU, *Le « Liber visitationis » d'Athanase Chalkéopoulos (1457-58)*, Città del Vaticano 1960 (Studi e testi, 206), xxxiv sqq. Su Bova v. W. HOLTZMANN, *Papst-Kaiser- und Normannenerkunden aus Unteritalien II*, QFIAB, 36 (1956), 29 sqq.; A.F. PARISI, *Alle origini della diocesi di Bova*, « Boll. della Badia greca di Grottaferrata », n.s. 15 (1961), 145 sqq.; A. CATANEA-ALATI, *Le origini di Bova e del suo nome*, Roma 1969; N. KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*, I (Phil. Habilitationsschrift, MS, Münster 1968), 663 sqq. (ringrazio il prof. Kamp per aver messo a mia disposizione il manoscritto della sua opera).

6. HOLTZMANN, *Unionsverhandlungen* (v. sopra p. 216), 84; SCADUTO, 38. Su Reggio v. F. RUSSO, *Storia della chiesa di Reggio Calabria*, 3 voll. (voll. 2 e 3 con il titolo: *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*), Napoli 1961, specialmente vol. 3, 67 sqq.

vescovado. Durante la sinodo che Urbano II tenne a Melfi nel settembre 1089, Cosmo I si trovò in contrasto con il papa, che concesse l'arcivescovado, allora vacante, ad un monaco di Marmoutier di nome Rangero. Una lettera che Basilio di Reggio inviò, poco tempo dopo, al patriarca di Costantinopoli,<sup>1</sup> fa luce sui rapporti del papato con i resti della Chiesa greca nell'Italia meridionale. Basilio comunicava che gli era stato vietato di officiare in Reggio, precisamente, come possiamo supporre con sufficiente sicurezza, da Roberto il Guiscardo.<sup>2</sup> Alla sinodo di Melfi, dove Basilio discusse della sua investitura, egli si scontrò quindi con Urbano II, che gli contestò la consacrazione ricevuta dal patriarca di Costantinopoli, cioè contro il diritto canonico; poiché secondo gli antichi *Canones* il vescovo romano era responsabile delle consacrazioni di tutti i vescovi dell'Italia. Basilio reagì e rifiutò di sottomettersi al papa, mentre i metropolitani di Santa Severina e di Rossano riconobbero la volontà di Urbano II e furono confermati nella loro carica.<sup>3</sup>

In sostanza è evidente il punto essenziale e decisivo delle relazioni del papato con la Chiesa greca nell'Italia meridionale, anche quando la situazione non risulta chiara come nel caso di Basilio di Reggio: l'episcopato ed il rito greco accettati, quando veniva riconosciuta chiaramente, o almeno tacitamente, la 'potestas consecrandi' del papa per tutti i vescovi in Italia. Veniva, quindi, confermato apertamente un aspetto importante del primato pontificio, che era invece contestato dal patriarca di Costantinopoli, il quale portava il titolo di patriarca ecumenico.<sup>4</sup> In epoca posteriore i vescovi greci,

1. Ed. HOLTZMANN, *Unionsverhandlungen*, 102 n° 4.

2. HOLTZMANN, *Unionsverhandlungen*, 85 sq.; ID., *Papsttum*, 73, e specialmente D. STIERNON, *Basile de Reggio, le dernier métropolitain grec de Calabre*, « Rivista di storia della Chiesa in Italia », 18 (1964), 189 sqq.

3. Sull'arcivescovo di Rossano, Romano, v. L. MATTEI-CERASOLI, *Di alcuni vescovi poco noti*, « Archivio storico per le province napoletane », 44 (1919), 327.

4. Cfr. le lettere di Leone IX dal gennaio 1054, ed. Pontificia commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis, Fontes, series III, voll. 1-5 (Città del Vaticano 1943-54); vol. 1, n° 371 p. 780, n° 372 p. 782; Alessandro III 1168: *ibid.* n° 391 p. 805; Innocenzo III vol. 2 n° 9 p. 187, n° 10 p. 195.

prima della consacrazione, dovevano fare una dichiarazione di fedeltà, con giuramento, alla Chiesa romana. Tuttavia in nessun modo il papato ha proseguito sistematicamente lo scopo di una latinizzazione forzata della Chiesa greca. Dove la Chiesa fin dall'antichità era latina, essa restò naturalmente tale anche dopo la conquista normanna; dove essa doveva essere impiantata *ex novo*, come in Sicilia, la gerarchia divenne latina, e nella prima ondata della conquista, anche in territori con popolazioni greche, come Otranto, Reggio, Amantea, Tropea e Squillace,<sup>1</sup> vescovi greci furono sostituiti da vescovi latini; in seguito però si consolidarono le posizioni degli epigoni della Chiesa greca, e dove essa fu sostenuta da una popolazione greca forte per il suo numero, sopravvisse parzialmente fino al sedicesimo secolo. Dove vescovi latini sostituirono vescovi greci, il rito greco sopravvisse in altre chiese della metropoli, per esempio a Reggio. Quando il principe Ruggero Borsa nel 1094, dopo la morte dell'arcivescovo Romano, che a Melfi nel 1089 si era sottomesso ad Urbano II, cercò di installare a Rossano un latino, incontrò la resistenza della popolazione e dovette riconoscere un greco.<sup>2</sup>

Ma poiché quanto restava della Chiesa greca nell'Italia meridionale si veniva allontanando sempre più, politicamente, da Costantinopoli, pur non rompendo del tutto i legami,<sup>3</sup> essa doveva necessariamente declinare. In un ambiente prevalentemente latino, non poteva, a lungo andare, sottrarsi all'assimilazione, senza che dovesse esercitarsi, a questo riguardo, la costrizione del papato o delle autorità temporali. Ben presto la maggior parte dei monasteri greci rimasero senza monaci. La chiesa conventuale di S. Maria la Roccella (Roccelletta), di dimensioni gigantesche, costruita subito dopo la conquista normanna per monaci greci, presso Catanzaro, cadde in ro-

1. JAFFÉ-LÖWENFELD n° 6259; cfr. HOLTZMANN, *Papstum*, 75; SCADUTO, 40 sqq.

2. GAUFREDUS MALATERRA, IV, 22, ed. E. PONTIERI, RIS<sup>2</sup>, 5, 1, p. 100; SCADUTO, 42.

3. HOECK-LOENERTZ (v. sopra p. 219), 30 sqq.; F. RUSSO, *Relazioni culturali tra la Calabria e l'Oriente bizantino nel medioevo*, in *Scritti storici calabresi*, Napoli 1957, 29 sqq. Su Nicolò da Durazzo ed altri ambasciatori papali v. infra.

vina, poiché subito dopo il 1100 venne meno il convento.<sup>1</sup> Le sue ultime vicende si conoscono dal resoconto della visita di Atanasio Chalkeopoulos del 1457-58.<sup>2</sup> Di fronte a questi fatti ci si meraviglia, che il clero ed il rito greco abbiano potuto sopravvivere così a lungo in alcuni luoghi.

In tal senso venne in aiuto dei cristiani greci il fatto che il papato continuò a tollerare il loro rito ed il loro diritto ecclesiastico, anche quando questo non risultava gradito e suscitava critiche.<sup>3</sup> Nel complesso l'atteggiamento dei papi del dodicesimo secolo verso i residui della Chiesa greca nell'Italia meridionale non fu in alcun modo ostile. Walter Holtzmann, nella raccolta ed illustrazione dei numerosissimi documenti papali del dodicesimo secolo, concernenti l'Italia meridionale, ha trovato una sola espressione ostile ai greci; essa è contenuta in un privilegio di Pasquale II, del 1110, a favore del vescovado di Squillace, occupato dal 1097 da vescovi latini,<sup>4</sup> in cui si dice: «... tam ex illa (Squillace) quam ex ceteris Calabrorum ecclesiis Grecorum tyrannica cessavit invasio». Ciò non era esatto, poiché la «invasio» greca esisteva allora, ed esistette ancora per secoli, in molti vescovadi calabresi; le parole del pontefice rispecchiano una situazione momentanea, originata dalla propaganda antigreca fatta da Boemondo.<sup>5</sup> Si

1. H.M. SCHWARZ, *Die Baukunst Kalabriens und Siziliens im Zeitalter der Normanen*, I, «Sonderheft aus dem Römischen Jahrbuch für Kunstgeschichte», 6 (1942-44), 13 sqq.; L. MONARDO, *Realtà storica ed essenza artistica in Santa Maria della Roccella*, Roma 1964; v. anche A. LIPINSKY, *S. Maria della Roccella*, «Boll. della Badia greca di Grottaferrata», n.s., 18 (1964), 191 sqq.; C.A. WILLEMSSEN-D. ODENTHAL, *Kalabrien*, Köln 1966, 85 sqq.

2. LAURENT-GUILLOU, (v. sopra p. 220), *passim*; v. anche C. KOROLEVSKIJ, *Diet. d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, 6, col. 1180 sqq.; F. RUSSO, *I monasteri greci della Calabria nel secolo XV*, «Boll. della Badia greca di Grottaferrata», n.s. 16 (1962), 117 sqq.

3. V. Alessandro III all'arcivescovo latino di Ragusa (29 dicembre 1167), ed. Fontes vol. I n° 390 p. 805: «Ad hec, sicut accepimus, propositum et voluntatem habes (ritum) Grecorum, qui in multis Romane ecclesie consuetudini obviare videtur, in quibus potes, vitare et nostris te velis moribus informare. Quod utique satis gratum acceptumque tenemus...».

4. JAFFÉ-LÖWENFELD, n° 6259; v. sopra p. 222 n. 1.

5. Cfr. la lettera di Boemondo al papa Pasquale II (settembre 1106), ed. HOLTZMANN, «Neues Archiv», 50 (1933), 280 sqq.

può giustamente affermare<sup>1</sup> che, nel corso del dodicesimo secolo, si sia sviluppata una simbiosi pacifica della Chiesa latina e di quella greca, poiché il papato continuò a rispettare le antiche abitudini ecclesiastiche locali. Naturalmente la conoscenza delle consuetudini greche non era molto approfondita presso la curia romana e nei paesi latini in genere. Soltanto la conquista di Bisanzio da parte dei crociati e la creazione dell'impero latino in Costantinopoli (1204) mise il papato in contatto diretto con molte particolarità del rito e del diritto ecclesiastico greco. A partire da questo momento il problema della sopravvivenza della Chiesa greca nell'Italia meridionale divenne di importanza secondaria nei rapporti tra Roma e gli ortodossi,<sup>2</sup> più precisamente rimase nell'ombra nelle relazioni (di cui qui non ci occuperemo), tra il papato ed i patriarcati del Mediterraneo orientale;<sup>3</sup> i risultati e le conseguenze delle controversie dogmatiche e canoniche, trattate in questo ambito, anche se naturalmente in modo molto più attenuato, furono tuttavia rilevanti anche per i Greci dell'Italia meridionale.

Un notevole mutamento della situazione ebbe inizio con Innocenzo III. L'idea del primato di Roma, da lui profondamente elaborata, era inaccettabile per i Greci.<sup>4</sup> La controversia sorta a questo riguardo fu però di scarso significato per la Chiesa greca dell'Italia meridionale, poiché essa da molto tempo si era avvicinata a Roma; non era più assolutamente il caso, quindi, di porre in discussione la supremazia spirituale e giuridica del papa. Per Innocenzo III i Greci erano scismatici, anche eretici (soprattutto a causa del 'filioque'), che si erano allontanati dall'unica vera Chiesa, anche se,

1. HOLTZMANN, *Papstum*, 76.

2. Da questo momento la gran parte delle lettere papali concernenti i Greci sono indirizzate ai Greci dell'Oriente.

3. W. DE VRIES, *Rom und die Patriarchate des Ostens*, Freiburg-München 1963, 32 sqq.; id., *Innocenz III. (1198-1216) und der christliche Osten*, « Archivum historiae pontificiae », 3 (1965), 87 sqq.

4. DE VRIES, « Archivum historiae pontificiae », 3, 91; sqq. HOECK-LOENERTZ, 30 sqq., 41 sqq.

com'è naturale, non ancora in modo definitivo e formale.<sup>1</sup> Per porre termine allo scisma, era condizione indispensabile, secondo il papa, il ritorno dei Greci all'obbedienza nell'ambito della Chiesa romana;<sup>2</sup> d'altra parte, ogni altro tentativo genuino di riunificazione era destinato a fallire. Egli perseguì anche, perlomeno occasionalmente, in Bisanzio, lo scopo di raggiungere la latinizzazione,<sup>3</sup> e pose in risalto, nel quarto Concilio lateranense, i risultati raggiunti da molto tempo nell'Italia meridionale e che gli erano perciò ben presenti nelle deliberazioni conciliari: accettare le consuetudini ed il rito dei Greci nella misura in cui concordavano con ciò che secondo i latini era legge divina, senza però, notava il papa, venire incontro ai greci in cose che costituivano un pericolo per la salvezza delle anime e che potevano danneggiare la dignità della Chiesa.<sup>4</sup> Per la questione del pane azimo, il papa lasciò valido l'uso greco, quantunque esso preferisse il pane azimo che Cristo aveva usato durante l'ultima Cena.<sup>5</sup> Più tardi anche Gregorio IX riconobbe l'uso del pane lievitato nella celebrazione eucaristica, in quanto il pane, sia lievitato sia azimo, con la transustanziazione diventa il corpo del Signore.<sup>6</sup>

Nel nono canone del quarto Concilio lateranense vennero

1. M. MACCARRONE, *La ricerca dell'unione con la chiesa greca sotto Innocenzo III*, « Unitas », 19 (1964), 253.

2. CONC. LAT. IV c. 4. Cfr. H. TILLMANN, *Papst Innocenz III*, Bonn 1954, 219; DE VRIES, *loc. cit.*, 105 sqq.

3. Cfr. le lettere papali ed. Fontes vol. 2 n° 81 p. 303 (25 maggio 1205); a questo proposito v. DE VRIES, *loc. cit.*, 112. Anche Fontes vol. 2 n° 91 p. 319. Cfr. R.L. WOLFF, *The Organisation of the Latin Patriarchate of Constantinople*, « Traditio », 6 (1948), 33 sqq.

4. CONC. LAT. IV c. 4: « . . . mores ac ritus eorum (sc. Greecorum), in quantum cum domino possumus, sustinendo; in his tamen illis deferre nec volumus nec debemus, que periculum generant animarum et ecclesiastice derogant honestati ».

5. Cfr. il suo trattato: *De sacri altaris mysterio libri IV*, l. IV c. 34, ed. MIGNE, *Patrologia latina*, 217, 878. V. TILLMANN, *loc. cit.*, 217; DE VRIES, *loc. cit.*, 114. Sulle questioni dogmatiche v. M. JUGIE, *Theologia dogmatica Christianorum orientalium*, 2, Paris 1933, 311 sqq.; J.M. HANSENS, *Institutiones liturgicæ de ritibus orientalibus*, 2, 1, Roma 1930, 121 sqq.; H.-G. BECK, *Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich*, München 1959, 318 sqq. Sulla questione del pane azimo v. anche HOECK-LOENERTZ, 38 sqq.

6. Fontes, vol. 3 n° 193 p. 267.

irrevocabilmente stabiliti quei principi che in seguito furono vincolanti per i rapporti tra la Chiesa latina e quella greca nell'Italia meridionale. A capo di ogni diocesi poteva stare *un solo* vescovo, latino o greco. Nei vescovadi dove vivevano insieme latini e greci,<sup>1</sup> i vescovi dovevano proporre alla cura spirituale dei due gruppi di popolazioni dei chierici, che secondo il rito appropriato e nelle due diverse lingue officiassero il servizio divino, amministrassero i sacramenti ed ammaestrassero i fedeli con la parola e con l'esempio. In caso di necessità i vescovi potevano eventualmente proporre un superiore ('*catholicus presul'*) come vicario per la cura dei fedeli dell'altro rito, che era tenuto all'ubbidienza ed alla sottomissione al vescovo diocesano; era assolutamente vietata, come abbiamo già detto, la compresenza di due vescovi a capo di uno stesso vescovado;<sup>2</sup> nell'eventualità di controversie, il canone prevedeva la scomunica e la destituzione. Il provvedimento, naturalmente, era diretto anche contro quei vescovi greci che continuarono ad agire in segreto accanto ai latini, spesso nascosti in piccoli luoghi o chiese nelle grotte, come sappiamo che avvenne soprattutto in Terra d'Otranto.<sup>3</sup> Le deliberazioni del 1215 non furono sempre osservate, come appare evidenziato dagli statuti della sinodo di Melfi del 1284, cioè della fine del periodo che abbiamo preso in considerazione. In essi si afferma<sup>4</sup> che alcuni abati ed altri religiosi, ai quali erano state affidate chiese latine e fedeli latini, non si erano attenuti, per orgoglio, alle prescrizioni, ed avevano preferito ai latini preti greci, poiché costoro si accontentavano di un salario inferiore. I latini non potevano quindi eseguire il servizio divino. Perciò il legato cardinalizio Gerardo dovette obbligare, sotto minaccia della sospensione, il superiore ecclesiastico al

1. Il punto più importante delle differenze era la lingua; v. Conc. Lat. IV c. 9: «*Quoniam in plerisque partibus intra eandem civitatem atque diocesim permixti sunt populi diversarum linguarum . . .*».

2. Conc. Lat. IV c. 9 = IV Comp. 1.13.2 = X 1.31.14.

3. V. sopra sull'*episcopus Cathamarsiliensis*.

4. Ed. P. HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina während des Krieges der Sizilischen Vesper und die Synode von Melfi (28. März 1284)*, «*Rivista di storia della Chiesa in Italia*», 21 (1967), 48 § 4, cfr. anche p. 29.

rispetto delle istruzioni corrispondenti del canone del quarto Concilio lateranense.

Onorio III, papa del compromesso, stabilì che il vescovo greco Giovanni di Crotone officiasse il servizio divino nella lingua latina ed in quella greca, senza che, per questo, derivasse alcun pregiudizio per la sua chiesa, nella quale il rito greco ancora aveva il predominio, e per i canonici greci.<sup>1</sup> Nelle lettere che trattano di tale argomento è detto chiaramente che il vescovo conosceva bene sia la lingua latina che la greca; vediamo, quindi, che anche nell'ambiente greco la conoscenza del latino era necessario e veniva eliminando a poco a poco l'uso del rito greco. Né consegue che una politica precisa di latinizzazione, da effettuarsi dalla Chiesa latina e dalle autorità temporali ad essa strettamente legate, non era affatto necessaria, poiché in ambiente latino il rito greco, rimasto isolato, doveva per necessità lentamente assimilarsi a quello latino, come possiamo dedurre anche dai manoscritti liturgici greci,<sup>2</sup> fino a quando ne fu addirittura sostituito. In questa linea di sviluppo, la lettera del papa, di cui abbiamo parlato, rappresenta uno stadio intermedio: il vescovo greco aveva imparato il latino ed era in grado di officiare il servizio divino secondo i due riti. A Crotone tale stato di cose durò soltanto per un mezzo secolo circa, finché il rito greco venne definitivamente sostituito; l'ultimo vescovo greco, Nicolò da Durazzo, fu, per incarico di Alessandro IV e di Urbano IV, mediatore presso Michele Paleologo.<sup>3</sup>

1. Fontes vol. 3 n° 8 p. 26 = D. TACCONE-GALLUCCI, *Regesti dei Romani Pontefici per la chiesa della Calabria*, Roma 1902, n° 92 p. 115 (del 9 aprile 1217). V. anche UGHELLI, *Italia sacra*, 9<sup>2</sup>, 384. Su Giovanni di Crotone v. anche *Regesta Honorii Papae III*, ed. P. PRESSUTTI, 2 voll., Roma 1888-1895, n° 1024, 1029 (ambasciatore del papa presso Teodoro Lascari); Fontes vol. 3 n° 72 p. 101; G. VALENTE, *Diocesi e vescovi di Crotone*, Crotone 1949, 46 sq.; Kamp (v. sopra p. 220), 669 sq.

2. V. infra.

3. UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 385; SCADUTO, 43; VRIES, *Rom und die Patriarchate*, 258; VALENTE, 47 sq.; D.J. GEANAKOPOLOS, *Emperor Michael Palaeologus and the West (1258-1282)*, Cambridge, Mass. 1959, 177 sq., 196, 267; B. ROBERG, *Die Union zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274)*, Bonn 1964, 45 sqq.; P. SAMBIN, *Il vescovo Cotrone Nicolò da Durazzo e un inventario di suoi codici latini e greci (1276)*, Roma 1954 (Note e discussioni erudite, 3); KAMP,

Un'evoluzione simile ebbe luogo anche a Rossano.<sup>1</sup> Forse per frenare il processo di latinizzazione, alcuni canonici greci, all'inizio del tredicesimo secolo, vi avevano elevato, alla carica di arcivescovo, il giudice Basilio, che era accusato di essere sposato, di aver emesso sentenze di morte e di non aver ricevuto alcun ordine. Basilio, inoltre, aveva ricevuto gli ordini fino al diaconato in un solo giorno, senza osservare gli interstizi e i quattro tempora.<sup>2</sup> Altri canonici greci manifestarono al riguardo il proprio dissenso al papa.<sup>3</sup> Onorio III incaricò allora l'arcivescovo latino di Cosenza di indagare sulla questione e, se la protesta dei canonici si fosse rivelata giusta, di invalidare la nomina del greco. L'arcivescovo di Santa Severina aveva perfino consacrato Basilio secondo il rito greco<sup>4</sup> e doveva quindi discolarsi per questo di fronte alla Curia.<sup>5</sup> Le imputazioni addebitate a Basilio dai suoi stessi correligionari si dimostrarono più tardi insostenibili, per cui Onorio, il 29 ottobre 1218, incaricò l'arcivescovo di Cosenza di consacrare Basilio arcivescovo di Rossano.<sup>6</sup> Anche nel 1239 la scelta cadde all'unanimità su di un greco, l'abate del monastero di S. Salvatore di Bordonaro, che chiese al papa l'approvazione della nomina. Gregorio IX delegò l'arcivescovo di Cosenza ed il vescovo di Cassano ad eseguire la conferma della scelta e della consacrazione: il nuovo arcivescovo doveva, quindi, giurare fedeltà alla Chiesa romana

672 sqq. Niccolò non poteva certamente risiedere nella sua diocesi dominata da Manfredi.

1. SCADUTO, 42 sq.; KAMP, 615 sqq.

2. V. la lettera di Onorio III del 3 aprile 1218, *Fontes* vol. 3 n° 31 p. 55 (TACCONE-GALLUCCI, n° 97 p. 124); altre lettere *ibid.* n° 35 p. 59, n° 36 p. 60. Cfr. anche UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 297; F. RUSSO, *Storia della arcidiocesi di Cosenza*, Napoli s.a. [1957], 373 sq.; KAMP, 617 sqq.

3. I nomi dei canonici sono greci (Romanus, Nicolaus, Constantinus e Theophylactus).

4. Sul rito a Santa Severina v. la lettera di Innocenzo IV, *Fontes*, vol. 4 t. 1 n° 111 p. 190. V. anche UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 475; SCADUTO, 45; KAMP, 624 sqq. Con Nicolò da San Germano (Cassino) Innocenzo IV ha nominato un latino « non obstante, quod per prelatos Grecos regi predicta ecclesia consuevit ».

5. *Fontes*, vol. 3 n° 36 p. 60; TACCONE-GALLUCCI, n° 100 p. 126.

6. *Ibid.* n° 44 p. 69. Cfr. anche D. ANDREOTTI, *Storia dei Cosentini*, 1, Napoli 1869, 457.

secondo una formula trasmessa dal papa.<sup>1</sup> A Rossano perdurò il rito greco; gli arcivescovi, anche nella seconda metà del tredicesimo secolo, erano greci, ma certamente avevano padronanza del latino, come per esempio l'archimandrita Elia, investito dall'arcivescovo di Cosenza per ordine di Innocenzo IV, e confermato nella carica da Alessandro IV il 23 dicembre 1254;<sup>2</sup> Angelo, scelto nel 1266, la cui conferma, dopo dissamina dell'elezione, fu eseguita, per incarico di Clemente IV, il 17 maggio 1266, dal cardinale di Albano, in qualità di legato pontificio;<sup>3</sup> Paolo, già abate del monastero greco di S. Maria del Patir, la cui consacrazione doveva essere effettuata, nel 1287, dal legato cardinalizio Gerardo da Parma. Onorio IV dimostrò chiaramente in questa occasione che Paolo ed i suoi parenti erano sostenitori della Chiesa romana e degli Angiò, il che non era logico dopo l'insurrezione della Sicilia.<sup>4</sup> Alcuni anni più tardi, nel 1292, Paolo ottenne il pallio da Nicolò IV.<sup>5</sup> Anche il suo successore, Basilio, installato nella carica il 25 ottobre 1300 da Bonifazio VIII,<sup>6</sup> era, come dimostra il suo nome, greco; poco dopo ottenne anch'egli il pallio.<sup>7</sup>

Il pontificato di Gregorio IX è contraddistinto, per quanto riguarda le relazioni tra il papato e la Chiesa greca, dalla disputa sulla prassi del battesimo e della cresima.<sup>8</sup> All'inizio del 1232 il papa ordinò in una lettera all'arcivescovo di Bari, di mandare presso la curia alcuni greci di Puglia e di Calabria con i loro libri liturgici, per discutere la validità delle loro for-

1. *Ibid.* n° 260 p. 337; UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 299; K. GANZER, *Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. bis Bonifaz VIII.*, Köln-Graz 1968, 103; KAMP, 619. Sul monastero v. SCADUTO, 116 sqq.

2. UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 300; TACCONE-GALLUCCI, 432; GANZER, 228; KAMP, 619 sq.

3. Fontes, vol. 5 t. 1 n° 17 p. 54; v. anche vol. 5, t. 2 n° 12 p. 19. UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 300; TACCONE-GALLUCCI, n° 130 p. 158; GANZER, 274; KAMP, 620.

4. Fontes, vol. 5, t. 2 n° 65 p. 122; UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 301; GANZER, 339. Sul monastero v. W. HOLTZMANN, *Die ältesten Urkunden des Klosters S. Maria del Patir*, « Byzantinische Zeitschrift », 26 (1926), 328 sqq. Anche Paolo doveva giurare fedeltà alla Chiesa romana secondo una formula trasmessa dal papa.

5. Fontes, vol. 5, t. 2 n° 115, 115a pp. 190 sq. del 20 febbraio 1292.

6. *Ibid.* n° 130 p. 215. V. anche GANZER, 388. I nomi dei canonici citati in questa lettera sono greci.

7. Fontes, vol. 5, t. 2 n° 134 p. 226 del 23 maggio 1301. V. UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 301.

8. *Ibid.*, vol. 3, n° 170 p. 225.

mule di battesimo, e raggiungere quindi una uniformità di usi in base a risultati convincenti, e non per effetto della prepotenza papale. Un nuovo tipo di battesimo sarebbe comunque stato escluso per il momento, ma si sarebbe dovuto applicare in esso la formula della Chiesa romana.<sup>1</sup> A difesa del rito greco si presentò allora dinanzi alla curia presumibilmente Nicolò da Otranto.<sup>2</sup> Malgrado la delegazione greca dell'Italia meridionale venisse più tardi accusata di ignoranza dal papa (tanto che si pensò in curia di proseguire il dibattito con greci più competenti, provenienti dall'impero latino di Costantinopoli),<sup>3</sup> Gregorio IX, tuttavia, alcuni giorni dopo, si decise a dichiarare valido il rito di battesimo greco, per non protrarre l'esame della questione, e dette istruzioni in merito all'arcivescovo di Bari.<sup>4</sup>

Durante il pontificato di Innocenzo IV che continuò i tentativi di unificazione con la Chiesa greca con qualche successo,<sup>5</sup> cercò di risolvere il problema del rito greco a Cipro sotto la dominazione latina e prese contatto e sviluppò le relazioni con le altre Chiese orientali, dando inizio anche alla grande missione dei francescani e domenicani in Asia,<sup>6</sup> la Chiesa greca si trovò di nuovo di fronte alla difficoltà della convivenza dei cristiani latini e greci nel bacino del Mediterraneo orientale. Inno-

1. *Ibid.* n° 173 p. 229 del 20 febbraio 1232. Sulla questione dogmatica v. JUGIE, (v. sopra p. 225), III, Paris 1930, 68 sqq.; C. GIANNELLI, *Un documento sconosciuto della polemica tra Greci e Latini intorno alla formula battesimale*, in *Scripta minora*, (Studi bizantini e neoellenici, 10, 1963), 33 sqq. Sulla disputa sulla prassi del battesimo v. Conc. Lat. IV c. 4 (= X 3.42.6). Sulla questione liturgica cfr. A. STRITTMATTER, *Liturgical Latinisms in a Twelfth-Century Greek Euchology*, in *Miscellanea G. Mercati*, 3, Città del Vaticano 1946 (Studi e testi, 123), 54 sqq.

2. HOECK-LOENERTZ, *Nikolaos-Nektarios von Otranto*, 63 sqq.

3. Fontes, vol. 3, n° 178 p. 234 dell'8 giugno 1232.

4. *Ibid.*, n° 178a p. 235 del 13 giugno 1232.

5. W. NORDEN, *Das Papsttum und Byzanz*, Berlin 1903, 371; DE VRIES, *Rom und die Patriarchate*, 40 sqq. ID., *Innocenz IV und der christliche Osten*, «Ostkirchliche Studien», 12 (1963), 113 sqq.

6. V. l'introduzione delle Fontes, vol. 4, t. 1, xxvii sqq.; L. PISANU, *L'attività politica d'Innocenzo IV e i Francescani (1243-1254)* (Pontificium Athenacum Antonianum, Facultas Sacrae Theologiae, Theses ad Lauream N. 118 = Estratto dal n° 7 degli «Annali dell'Istituto superiore di scienze e lettere 'S. Chiara' di Napoli», 1957), 48 sqq.; CH. DAWSON ed., *Mission to Asia*, London-New York 1955, xv sqq.

cenzo IV trascorse la maggior parte del suo pontificato a Lione, da dove portò a termine la guerra contro l'imperatore Federico II, che aveva spezzato i legami della Chiesa del regno siculo con il papato.<sup>1</sup> Soltanto dopo la morte dell'imperatore ed il ritorno del papa in Italia divennero nuovamente più stretti i contatti con la Chiesa greca dell'Italia meridionale come si deduce dalla conferma, fatta dal papa durante il suo soggiorno ad Anagni ed a Napoli nell'ottobre e novembre 1254, dell'abate del monastero greco di S. Pancrazio di Scilla<sup>2</sup> e dalla nomina di un latino come arcivescovo di Santa Severina, che fino ad allora aveva avuto vescovi greci.<sup>3</sup> A Crotone, invece, il papa nominò l'ultimo vescovo di rito greco, Nicolò da Durazzo.<sup>4</sup>

Sotto Alessandro IV, Urbano IV e Clemente IV la situazione politica mutò lentamente. Nel 1261 Michele Paleologo aveva nuovamente conquistato Costantinopoli e posto fine all'impero latino. Malgrado l'amara esperienza che i Bizantini avevano vissuto sotto la dominazione latina, il Basileus cercò di non far interrompere i contatti con l'Occidente:<sup>5</sup> anch'egli aveva risentito gli effetti della politica di espansione del nuovo padrone del reame di Sicilia, Carlo I di Angiò, al quale Cle-

1. Il materiale è scarso per questi anni, v. TACCONE-GALLUCCI, n° 117 sqq. pp. 140 sqq., *Fontes*, vol. 4, t. 1. Federico II si mostrava favorevole alla Chiesa greca del suo regno, cfr. i suoi diplomi per l'arcivescovo Basilio di Rossano (maggio 1223), ed. UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 297, e specialmente W. HOLTZMANN, *Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus Unteritalien II*, « Quellen u. Forschungen », 36 (1956), 26 sqq., anche per il vescovo Arsenio di Bova (12 giugno 1227), ed. HOLTZMANN, *loc. cit.*, 32 sqq., ed il monastero di S. Elia di Carbone (1228 e 1232), ed. HOLTZMANN, 79 sq.

2. *Fontes*, vol. 4, t. 1 n° 110 p. 188. V. G. MINASI, *Il monastero basiliano di S. Pancrazio sullo scoglio di Scilla*, Napoli 1893.

3. *Fontes*, vol. 4, t. 1 n° 111 p. 190 (9 novembre 1254). V. sopra p. 228; UGHELLI, 9<sup>2</sup>, 483; GANZER, 197. Nicolò da San Germano era un chierico del camerlengo siciliano Giovanni Moro; su questo cfr. E. KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich der Zweite*, Berlin 1927, 288, e specialmente A. HASELOFF, *Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien*, 1, Leipzig 1920, 113 sqq.

4. V. la lettera di Innocenzo IV del 2 settembre 1254, ed. TACCONE-GALLUCCI, n° 120 p. 144. Cfr. sopra p. 227.

5. GEANAKOPOLOS (v. sopra p. 227) passim; DE VRIES, *Rom und die Patriarchate*, 44 sqq.

mente IV nel 1265, dopo lunghe trattative che avevano già avuto inizio sotto Innocenzo IV, aveva concesso il regno, e che, nel 1266, aveva sconfitto Manfredi a Benevento e, nel 1268, Corradino a Tagliacozzo, segnando così la fine della dominazione sveva nell'Italia meridionale. Federico II ed i suoi figli, per legami politici e familiari, erano stati favorevoli ai resti della dominazione bizantina al di là dell'Adriatico ed ai Greci abitanti entro i confini del proprio dominio.<sup>1</sup> Carlo I di Angiò, cui avevano fatto appello i pontefici, si pose subito sulle orme dei predecessori normanni ed intraprese la politica di aggressione contro Bisanzio;<sup>2</sup> e poiché in questa occasione poteva appoggiarsi alla condiscendenza, maggiore o minore, dei papi francesi del tempo, i rapporti tra il papato e la Chiesa greca dovevano per forza progressivamente deteriorarsi, dal punto di vista politico. Certo Urbano IV tentò ancora di raggiungere la pacificazione con Bisanzio, e un papa italiano, Gregorio X, che interruppe la serie dei francesi sul trono di San Pietro, durante il secondo Concilio di Lione (1274), di nuovo portò ad una fase intensa i rapporti con l'Oriente,<sup>3</sup> mentre poi, sotto Martino IV, l'ostilità verso Bisanzio scoppiò apertamente con la scomunica del Basileus.<sup>4</sup> Carlo d'Angiò aveva quasi attuato le sue mire di un'invasione della Grecia, quando i Vespri siciliani del 1282 ostacolarono completamente i suoi piani.<sup>5</sup>

I rapporti dei papi nella seconda metà del tredicesimo secolo con la Chiesa greca nell'Italia meridionale, che diveniva sempre più debole, erano già regolati dal diritto canonico dai tempi di Innocenzo III e del quarto Concilio lateranense,

1. S. BORSARI, *Federico II e l'Oriente bizantino*, « Rivista storica italiana », 63 (1951), 279 sqq.

2. GEANAKOPLOS, 189 sqq.; E.G. LÉONARD, *Les Angevins de Naples*, Paris 1954, 90 sqq.; S. BORSARI, *La politica bizantina di Carlo I d'Angiò dal 1266 al 1271*, « Archivio storico per le province napoletane », 74 (1955), 319 sqq.

3. GEANAKOPLOS, 258 sqq.; DE VRIES, *Rom und die Patriarchate*, 47 sq.; ROBERG, (v. sopra p. 227), passim.

4. Fontes, vol. 5, t. 2 n° 53 sq. pp. 101 sqq., n° 58 p. 109 (1281-82). Cfr. HERDE, *Legation*, 6 sqq.; GEANAKOPLOS, 335 sqq.

5. GEANAKOPLOS, 341 sqq.; HERDE, *Legation*, 8 sq.

cosicché i greci nell'Italia meridionale non furono in alcun modo coinvolti nelle oscillazioni delle controversie tra il papato e Carlo d'Angiò, da una parte, e Bisanzio dall'altra, anche quando, sotto Carlo d'Angiò, ci fu una migrazione di monaci greci dall'Italia meridionale verso la Grecia. Il secondo Concilio di Lione e le discussioni che sorsero in tale occasione con i rappresentanti dell'imperatore bizantino<sup>1</sup> influenzarono naturalmente anche la Chiesa greca dell'Italia meridionale: soprattutto la questione del 'filioque', che fu inequivocabilmente chiarita nella sinodo di Melfi nel 1284 dal legato pontificio Gerardo da Parma, fedele al papa francese, Martino IV, e ostile ai Greci, ma tuttavia non disposto a ricevere ordini dai francesi,<sup>2</sup> soprattutto per quanto concerneva la Chiesa greca dell'Italia meridionale — all'infuori dell'isola della Sicilia, già occupata da Pietro di Aragona. Gli statuti della sinodo concernenti i greci, rimanevano però completamente nell'ambito della legislazione, allora in vigore, del quarto Concilio lateranense e del secondo Concilio di Lione, e delle decretali di Innocenzo III.

Al termine del periodo che ci siamo proposti di esaminare la Chiesa greca nell'Italia meridionale appare in pieno processo di decadimento e, riguardo alle tendenze di latinizzazione, stupisce che il rito greco in alcuni vescovadi isolati sia sopravvissuto ancora per più di due secoli. Con il decadimento della cultura greca nell'Italia meridionale è collegato pure quello dell'istruzione e della vita del clero greco. Anche l'archimandrita del monastero di S. Salvatore di Messina, una volta così importante, viene descritto come persona priva di cultura e di cui si parla male; si dice che abbia perfino falsificato atti pubblici e commesso omicidi.<sup>3</sup> Le lotte durate più di due decenni, e cominciate in Calabria e in Sicilia con i Vespri<sup>4</sup>

1. Fontes, vol. 5, t. 1 n° 41 p. 116 sqq.; ROBERG, 135 sqq. e passim.

2. HERDE, *Legation*, 1 sqq.

3. V. la lettera di Nicolò III del 1 ottobre 1279, Fontes, vol. 5, t. 2 n° 47 p. 90. Sulla decadenza dei monasteri greci cfr. anche P. BATTIFOL, *L'abbaye de Rosano* (v. sopra p. 219), xxxvi sqq.

4. E. PONTIERI, *Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel sec. XIII*, Napoli

portarono allo spopolamento dei monasteri greci della diocesi di Messina, che presto furono abbandonati dai monaci, cosicché Nicolò IV, il 12 aprile 1291, dispose la visita del suo legato Berardo, cardinale vescovo di Palestrina, per procedere ad una rioccupazione e riordino del monastero.<sup>1</sup>

Dopo questo sguardo generale ai rapporti tra il papato e la Chiesa greca nell'Italia meridionale, ci si presentano alcune importanti questioni sui rapporti tra la Chiesa latina e quella greca nell'Italia meridionale e sul loro sviluppo, considerato nelle decretali papali e nelle opere dei canonisti. Sulle quotidiane vicende della convivenza tra cristiani latini e greci non conosciamo molto; soltanto occasionalmente le fonti fanno un po' di luce in materia. Apprendiamo, per esempio, da esse che dove il rito latino e quello greco furono in stretto contatto, e spesso addirittura praticati nella stessa chiesa, si venne a dispute. È evidente che al riguardo devono avere avuto influenza, oltre ai motivi religiosi, anche quelli etnici e sociali: differenza di lingua e di costumi, come tanto spesso accade nei conflitti che hanno origine nelle forme primitive di una coscienza nazionale. Come segno caratteristico della differenza tra Latini e Greci gli stessi papi ricordano innanzi tutto, negli scritti che abbiamo menzionato, la lingua – in un luogo il volgare usato come lingua comune ed il latino come lingua liturgica, in un altro il greco, nella forma volgare, in uso come lingua comune e, nella forma più pura, nella liturgia –; ed in genere, ricordano, subito dopo, quella nel rito e nel modo di vivere (*mores, consuetudines*).<sup>2</sup> Si può supporre che i cristiani latini, come strato sociale più elevato della popolazione dal punto di vista politico, rispetto ai greci, abbiano manifestato in un certo senso la loro superiorità. Su tali divergenze ci

1950, 138 sqq.; M.-H. LAURENT, *Charles II d'Anjou et l'abbaye du Patir*, in *Silloge bizantina in onore di Silvio Giuseppe Mercati*, Roma 1957, 261.

1. Fontes, vol. 5, t. 2, n° 104 p. 175.

2. Cfr. per esempio Conc. Lat. IV c. 9 (= X 1.31.14): « Quoniam in plerisque partibus intra eandem civitatem atque diocesim permixti sunt populi diversarum linguarum habentes sub una fide varios ritus et mores . . . » e nelle decretali sopra citate.

dà notizie una lettera di Innocenzo III, indirizzata all'arcivescovo di Conza, Pantaleone, del 23 novembre 1201.<sup>1</sup> A Conza era scoppiato uno scisma locale tra Latini e Greci, poiché sia gli uni che gli altri non volevano assistere al servizio divino secondo il rito differente dal proprio. Il papa incaricò l'arcivescovo e due o tre dei suoi suffraganei di arrivare ad una definizione della controversia.<sup>2</sup>

Ma quale era la situazione nei riguardi delle questioni dogmatiche e di diritto canonico, che dividevano la Chiesa orientale da quella occidentale? L'argomento principale consisteva a questo proposito nella questione del 'filioque', nel simbolo. Fin dall'epoca carolingia, la Chiesa latina riconosceva che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio: un ampliamento della vecchia formula di fede, che i Greci non erano disposti ad assumere.<sup>3</sup> Nelle trattative per la riunificazione fatte dal cardinale Pelagio a Bisanzio (1214-15) ciò rappresentava un problema di prim'ordine;<sup>4</sup> Innocenzo IV lo chiarificò con esattezza,<sup>5</sup> ed ancora nel Concilio di Ferrara-Firenze del 1438-39 esso fu considerato di importanza fondamentale e venne discusso per mesi interi, riducendo quasi ad un secondario rilievo il temo del riconoscimento del primato papale.<sup>6</sup> A questo proposito nell'Italia meridionale non ci fu nessun cambiamento visibile, poiché se il legato papale Gerardo da Parma, nel 1284, alla sinodo di Melfi, dovette ordinare che i chierici greci introducessero l'aggiunta del « filioque » (nel testo greco ἐκ πατρὸς υἱοῦ τε ἐκπορευόμενον) nei loro testi liturgici,<sup>7</sup> ciò significa che questa espressione mancava in essi

1. Fontes, vol. 2, n° 21 p. 212. Sulla bassa posizione sociale del clero greco cfr. anche PONTIERI, *Tra i Normanni* (v. sopra p. 215), 185 sq.

2. *Loc. cit.*

3. JUGIE (v. sopra p. 225), I, Paris 1926, 154 sqq.; 2, 296 sqq.; C.A. SWAINSON, *The Nicene and Apostolic Creeds. Their Literary History*, London 1875, 144 sqq.; Beck (v. sopra p. 225), 306 sqq.

4. HOECK-LOENERTZ, *Nikolaos-Nektarios von Otranto*, 59 sqq.

5. Fontes, vol. 4, t. 1, n° 71 p. 125 del 28 maggio 1249.

6. J. GILL, *The Council of Florence*, Cambridge 1959, 131 sqq.; id., *Personalities of the Council of Florence and other Essays*, Oxford 1964, 5 sqq. e *passim*.

7. Ed. HERDE, *Legation*, 46.

anche dopo il secondo Concilio di Lione (1274), nel quale gli ambasciatori greci l'avevano accettato.<sup>1</sup> Bisogna anche tener presente che il clero greco si teneva, in tale materia, sempre aderente all'uso greco: infatti, quale latino era allora in grado di interpretare il testo greco del simbolo?

Sul problema degli azimi siamo informati grazie alla controversia già ricordata, avvenuta durante il pontificato di Innocenzo III e di Gregorio IX. Abbiamo visto che la Chiesa romana accettò l'uso greco del pane lievitato. Poco sappiamo sulla divergenza dogmatica tra la Chiesa orientale e quella occidentale nell'Italia meridionale per altri argomenti particolari, come l'Epiclesia, il miscuglio di acqua e vino nell'eucaristia e il problema del purgatorio.<sup>2</sup>

In genere il clero greco venne richiesto dai papi di attenersi alle prescrizioni del diritto canonico latino, per esempio nel dare le *procuraciones* per la visita di un superiore ecclesiastico.<sup>3</sup> Necessariamente dovevano con il tempo sorgere controversie, quando la Chiesa romana obbligò i Greci dell'Italia meridionale a pagare le decime, che erano sconosciute ai Greci.<sup>4</sup> Da un canone del quarto Concilio lateranense<sup>5</sup> risulta che alcuni feudatari si servirono del rifiuto dei Greci di pagare le decime per preferire dei coloni greci e per applicare un censo più elevato; quindi indirettamente essi stessi venivano a godere di tali decime. Il Concilio prescrisse che esse dovevano essere pagate da tutte le terre, il che concordava, come affermarono Giovanni Teutonico ed altri dopo di lui, con altre

1. ROBERG, 138 sqq. Ancora nel 1572 e 1575 il 'filioque' mancava nei libri liturgici dei Greci della diocesi di Brindisi; cfr. PERI, *La congregazione dei Greci* (v. sopra p. 219), 234 sq., 254.

2. JUGIE, 3, 264 sqq.; HANSSSENS, *Institutiones liturgicae* (v. sopra p. 225), vol. 2 p. 1, 102 sqq.; BECK, 320 sqq.

3. Fontes, vol. 1, n° 399 p. 816.

4. H.F. SCHMIDT, *Byzantinisches Zehntwesen*, « Jahrb. der österreichischen byzantinischen Gesellschaft », 6 (1957), 45 sqq. Cfr. la lettera di Celestino III al vescovo di Marsico etc., ed. W. HOLTZMANN, *Kanonistische Ergänzungen zur Italia pontificia*, QFIAB 38 (1958), n° 220 p. 161. Cfr. anche HOLTZMANN, *Papsttum*, 76; ID., *Nardò* (v. sopra p. 219), 44 sqq.; C.E. BOYD, *Tithes and Parishes in Medieval Italy*, Ithaca N.Y. 1952, 228 sqq.

5. C. 53.

decisioni papali; erano cioè obbligati al pagamento sia il locatario sia l'affittuario.<sup>1</sup> L'esenzione dalle *decime novalium* venne garantita dai papi ai monasteri greci nella stessa misura in cui veniva garantita ai monasteri latini.<sup>2</sup> I monasteri del rito greco ebbero ben presto la stessa conferma nel possesso come quelli latini; essi furono presi sotto la protezione papale e godettero quindi della stessa legislatura applicata agli altri monasteri della Chiesa romana. Quanto la Chiesa greca dell'Italia meridionale fosse « unita » giuridicamente a quella romana, appare chiaramente dai privilegi papali a favore di

1. Giovanni Teutonico ad IV Comp. 3.9.5 (= X. 3.30.32) (sull'apparato v. S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik*, Città del Vaticano 1937 (Studi e testi, 71), 374 sqq.; ID., *Johannes Teutonicus, das vierte Laterankonzil und die Compilatio quarta*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, 5, Città del Vaticano 1946 (Studi e testi, 125), 608 sqq., s.v. *compellantur* (Vat. lat. 1377 fol. 302r; Paris, Bibl. nat. lat. 3932 fol. 220v): « Pactum enim non nocet ecclesie, quoniam a quolibet possessore possit petere decimam, ut extra III de decimis *Pastoralis* (= III Comp. 3.23.5), s.e. *Plerique* (= IV Comp. 1.15. c. un.), ff. de institoria *Si cum villico* (= Dig. 14.3.16); sed si possessor receperit partem fructuum et dominus partem, uterque conveniendus est, ut extra III e.c. I et II » (= III Comp. 3.23 cc. 1 e 2). Cfr. anche Bernardo da Parma, *Glossa ordinaria al Liber Extra* (ed. Venezia 1584; l'ultima redazione finita ca. 1266; v. S. KUTTNER e B. SMALLEY, *The 'Glossa ordinaria' to the Gregorian Decretals*, « English Historical Review », 60, 1945, 97 sqq.) ad x 3.30.32 s.v. *compellantur*; l'Ostiense, *Comm. ad x 3.30.32 s.v. maiores inde redditus* (ed. Venezia 1581; sull'Ostiense cfr. CH. LEFEBVRE, *Dict. de droit canonique*, 5, 1215 sq.). Giovanni Teutonico *loc. cit.* s.v. *consuetudine*: « Sic ergo attenditur consuetudo loci in solvendis decimis, nec mirum, cum etiam consuetudo attendatur in baptismo . . . , et istud intelligo de consuetudine approbata a papa; alias non valet consuetudo quantumcumque longa, que absque mortali peccato non potest servari . . . Unde capitulum dicit, quod, qui nimis plene dedit decimas, modo emendetur, XVI q. VII *Quicumque* (= C. 16 q. 7 c. 30), quia, cum prescriptio non habeat locum in decimis, ut s. de prescript. c. ult. (= IV Comp. 2.10.3), multo minus consuetudo, vel intellige de illa consuetudine, de qua dicitur extra III c. ult. (= III Comp. 1.3.7), vel dic, quod ista consuetudo est in personalibus decimis, licet videatur, quod et ille divino iure debeantur, XXIII q. V *Dicat* (= C. 23 q. 5 c. 25) ». Innocenzo IV, *Comm. ad x 3.30.32 s.v. consuetudine* (ed. Venezia 1570; sulla opera, conclusa ca. 1251, cfr. S. KUTTNER, *Die Konstitutionen des ersten allgemeinen Konzils von Lyon*, « Studia et documenta historiae et iuris », 6, 1940, 112 sqq.).

2. Cfr. per esempio Celestino III (29 dicembre 1197) per S. Salvatore di Messina, *Fontes*, vol. 1, *Additamentum*, n° 6 p. 818h; Onorio III (15 gennaio 1218), *Fontes*, vol. 3, n° 22 p. 40, e molti altri esempi. Sulla questione delle 'decime novalium' cfr. G. SCHREIBER, *Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert*, 1, Stuttgart 1910, 250 sqq.; G. CONSTABLE, *Monastic Tithes from their Origins to the Twelfth Century*, Cambridge 1964, 279 sqq.

questi monasteri; le parti formali dei privilegi sono uguali.<sup>1</sup> Naturalmente, resta da chiedersi in che misura rispecchi la realtà un tale assoggettamento dei monasteri greci sotto il diritto canonico latino, una simile applicazione schematica delle formule dei privilegi solenni pontifici ai monasteri del rito greco. Per la cura della vita monasteriale furono stabilite dal papa visite come per i monasteri latini, che erano eventualmente compiute da vescovi greci;<sup>2</sup> nelle controversie tra monasteri greci o nell'interno di un monastero, interveniva la curia nel modo usuale per mezzo di delegazioni, conferme di sentenze e di decisioni di arbitri etc.<sup>3</sup>

La questione del celibato dei preti costituiva un elemento di separazione molto importante tra la Chiesa orientale e quella occidentale. Fino al quarto secolo Oriente ed Occidente avevano sostenuto la stessa tesi a questo proposito: un matrimonio non « bigamico » (cioè non con una vedova, una divorziata od una concubina), contratto prima di aver ricevuto gli ordini maggiori, poteva proseguire ancora dopo il chierico aveva ricevuto tali ordini; chi apparteneva ai gradi superiori al suddiaconato, non poteva più sposarsi. Questa regola restò in vigore nella Chiesa orientale: chierici sposati potevano quindi, dopo aver ricevuto gli ordini maggiori, mantenere la propria moglie, solo che i vescovi dovevano interrompere ogni rapporto con essa.<sup>4</sup> La Chiesa latina invece proibì, a partire dalla fine del quarto secolo, prima a vescovi, preti e diaconi, e dal tempo di Leone I anche ai suddiaconi, di convivere con le loro mogli.<sup>5</sup>

1. Molti esempi di Alessandro III e dei papi seguenti nelle *Fontes*, vol. 1 (n° 3-5 p. 818d-f) e vol. 2-5; v. anche UGHELLI, 9<sup>2</sup>, passim; TACCONI-GALLUCCI, passim.

2. Onorio III del 12 novembre 1218: *Fontes*, vol. 3, n° 46 p. 70. Altri esempi *ibid.*, n° 78 p. 107; *Regesta Honorii III*, ed. PRESSUTTI, n° 3367.

3. Cfr. per esempio *Fontes*, vol. 3, n° 52, 52a, 53 pp. 78 sqq., n° 60 p. 84 etc. V. anche Innocenzo III del 6 febbraio 1198, ed. O. HAGENER e A. HAIDACHER, *Die Register Innocenz' III*, 1, Graz-Köln 1964, n° 16 p. 27 (conferma dell'elezione libera del vescovo per il capitolo greco di Santa Severina).

4. JUGIE, 3, 407; J. DAUVILLIER-C. DE CLERCQ, *Le mariage en droit canonique oriental*, Paris 1936, 171 sqq.; BECK, 80 sq.; N. MILASCH, *Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche*, Mostar 1905, 283 sq.

5. Cfr. per esempio S. BORSARI, *La bizantinizzazione religiosa*, « Archivio storico per la Calabria e la Lucania », 20 (1951), 15 sq.

È noto come tale proibizione non venisse rispettata in molti casi nell'alto Medioevo; soltanto con la riforma ecclesiastica dell'undicesimo secolo essa fu resa più severa. Proprio nell'Italia meridionale, dove il clero greco e quello latino vivevano vicini, era difficile costringere il clero latino all'osservanza del celibato. Il papa Stefano IX aveva sollevato brevemente e con precisione il problema di questa differenza durante la sinodo lateranense del 1057, il cui testo venne reso di pubblica conoscenza da Graziano, che lo comprese nel suo Decreto.<sup>1</sup> La sopravvivenza della Chiesa bizantina nell'Italia meridionale fu presa in esame da Innocenzo III nella risposta ad un quesito dell'arcivescovo di Acerenza: la lettera del papa, cui ci riferiamo, del 5 settembre 1203, fu inclusa nelle raccolte delle decretali, e divenne fondamentale per la legislazione ecclesiastica.<sup>2</sup> Riguarda il caso seguente. I canonici di Anglona avevano scelto per loro vescovo il cantore di Tricarico, un greco.<sup>3</sup> L'arcivescovo di Acerenza, per incarico papale, aveva approvato secondo la *routine* l'elezione, ma gli sorsero dubbi

1. D. 31 c. 14 (ed. anche nelle Fontes, vol. 1, n° 374 p. 785): « Aliter se habet orientalium ecclesiarum traditio, aliter huius sancte Romane ecclesie. Nam eorum sacerdotes, diaconi atque subdiaconi matrimonio copulantur; istius autem ecclesie vel occidentalium nullus sacerdotum a subdiaconatu usque ad episcopum licentiam habet coniugium sortiendi ». Cfr. su questo canone Ugucione da Pisa (cfr. A.M. STICKLER, *Ugucione da Pisa*, in *Dict. de droit canonique*, 7, 1356 sqq.) nella sua 'Summa' (ca. 1188-90) (Vat. Bibl. Arch. S. Pietro C 114 fol. 40r; Vat. Borgh. 272 fol. 21v-22r): s.v. « aliter se habet: id est alia est et diversa, non tamen adversalis contraria, sicut non sunt contraria, quod ipsi recipiunt hereticos per unctionem crismatis, nos vero per manus impositionem, ut de cons. di. III *Ab antiqua* (= De cons. D. 4 c. 44), et sicut non fuit contraria, quod illi de fermentato conficiunt, nos vero de azimis, et sicut non sunt contraria, quod quis immergitur semel in baptismo, alius ter, ut cons. di. III *De trina* (= De cons. D. 4 c. 80), et sicut non sunt contraria, quod aliquis ieiunat sabbato, alius non, unus cottidie communicat, alter non, ut di. XII *Ille* (= D. 12 c. 11); similiter non sunt contraria, quod nos non promovemur ad sacrum ordinem, nisi promissa continentia, illi autem promoventur non promissa continentia, quia ipsi adhuc non receperunt statutum de continentia . . . »; s.v. matrimonio: « suo coniuncto ante ordinationem, id est uxoribus copulatis ante sacrum ordinem ».

2. III Comp. 3.3.2 = X 3.3.6 (Fontes, vol. 2, n° 40 p. 240). Cfr. HERDE, *Legation*, 27 sq.

3. Esistevano presso Tricarico molte chiese e numerosi monasteri greci, v. KEHR, *Italia pontificia*, IX, 469 e 472 sq.

sulla legittimità dell'eletto: il padre di lui, infatti, era stato un chierico greco, si era sposato prima di ricevere gli ordini maggiori e aveva conservato la moglie anche dopo averli ricevuti, secondo l'uso greco, e, da prete, aveva procreato un figlio, che veniva scelto ora come vescovo, ciò che, secondo il diritto canonico latino, era illegittimo. Innocenzo III riconobbe nel suo rescritto le consuetudini del clero greco, la continuazione del matrimonio contratto prima di ricevere gli ordini maggiori, anche dopo che si era ricevuta la consacrazione, ed autorizzò l'arcivescovo a confermare l'eletto di Anglona e di consacrarlo, se non vi si opponessero altre consuetudini locali o impedimenti canonici. Così la Chiesa latina riconosceva le deviazioni dei greci dalla regola del celibato.<sup>1</sup> In un territorio nel quale popolazioni greche e latine vivevano in stretto contatto, come in Calabria e nella penisola Salentina, ciò doveva portare naturalmente a complicazioni, poiché anche i chierici latini cercavano di approfittarne. Essi si sposavano dopo aver ricevuto gli ordini minori, poi entravano nel rito greco, si facevano dare gli ordini maggiori da vescovi greci e continuavano nel matrimonio. Così evadevano la regola del celibato della Chiesa latina.

Di questo problema si occupò la sinodo portata a compimento sotto la presidenza del cardinale Gerardo a Melfi, il 28 marzo 1284. Il legato cardinalizio prescrisse negli statuti sinodali<sup>2</sup> che nessun chierico sposato e che non avesse l'intenzione di ripudiare sua moglie, potesse ottenere gli ordini maggiori, a meno che non dichiarasse di discendere da genitori greci. In caso di non obbedienza, colui che avesse amministrato gli ordini e colui che li avesse ricevuti, sarebbero stati espulsi dal clero.

I primi canonisti non si occuparono molto di tale questione. Le dichiarazioni dei decretalisti dimostrano che nel Medioevo, come al giorno d'oggi, c'era opposizione contro la regola del celibato, specialmente perché la Chiesa romana offriva un'al-

1. V. DE VRIES, *Rom und die Patriarchate*, 238; HERDE, *Legation*, 28.

2. Ed. HERDE, *Legation*, 48. Sulla situazione del Cinquecento cfr. ed. PERI, « *Studia Gratiana* », 13, 233.

tra possibilità di differenza nei riguardi del clero greco. Vincenzo, Tancredi ed altri dimostrano a questo proposito che alcuni contemporanei contestavano il fatto che i chierici fossero obbligati al rispetto del celibato: essi lo consideravano una proibizione ecclesiastica, dalla quale il papa avrebbe potuto dispensarli. I decretalisti facevano inoltre una lunga discussione, che qui non interessa, sull'obbligo del giuramento e sulla possibilità di dispensa da esso da parte del papa.<sup>1</sup> Essi si riferivano soprattutto, fra numerose allegazioni del diritto romano e canonico, all'affermazione del papa, che il figlio di preti greci eletto vescovo poteva essere confermato e consacrato, soltanto se a ciò non si opponessero consuetudini locali: poiché, come afferma anche il Rubrum del Liber Extra,<sup>2</sup> avrebbe dovuto essere evitato ogni scandalo.<sup>3</sup> Innocenzo IV e l'Ostiense stabilirono più tardi alcune interessanti precisa-

1. Cfr. Ugucione (v. sopra p. 239) ad D. 31 c. 14 s.v. «copulantur: per hoc verbum fuerunt multi decepti et decipiuntur hodie dicentes, quod olim omnibus licuit contrahere in sacro ordine, et nunc licet orientalibus, sed ceci sunt et in cecitate relinquunt suos auditores. Numquam enim a tempore apostolorum licuit contrahere in sacro ordine, ut di. LXXXIII *Cum in preterito* (= D. 84 c. 3) et di. XXXII *Si quis eorum* (= D. 32 c. 7)». Apparatus di Vincenzo (ca. 1215; cfr. KUTTNER, *Repertorium*, 356) ad III Comp. 3.3.2 (= X 3.3.6) (Vat. lat. 1378 fol. 57v) e di Tancredi (ca. 1220; cfr. KUTTNER, *loc. cit.*, 358 sq.) ad e.l. (Vat. lat. 1377 fol. 212r); anche Giovanni Teutonico ad e.l. (dopo 1217; cfr. KUTTNER, *loc. cit.*, 357; Vat. Chis. E VII 207 fol. 199r) s.v. «votum continentie: ar., quod occidentales clerici tenentur voto ad continentiam, quod quidam tamen negant dicentes, quod tantum ecclesie constitutione, ar. LXXXIII di. *Cum in preterito* (= D. 84 c. 3). Unde dicunt, quod papa potest dispensare, etiam si concederetur, quod contra votum dispensare non posset. Ego intelligo, quod, ubi clericus in ordinum promotione exprimit votum, tenetur ad illud, et papa, si dispensaret, hic contra votum dispensaret; si vero non exprimit, si promovendus est iuris peritus, eodem modo; si vero est iuris inscius, tenetur ad votum (Tancredi: non tenetur ex voto, sed ex constitutione), et si papa dispensat cum tali, non intelligitur dispensare contra votum, sed contra constitutionem. Vin(centius)». Cfr. più tardi Bernardo da Parma, Glossa ordinaria ad X 3.3.6; Goffredo da Trani, Comm. (ed. Venezia 1564; sull'opera, terminata nel 1240 ca., v. J.F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und der Literatur des Canonischen Rechts*, II, Stuttgart 1877, 88 sqq.) e l'Ostiense, Comm. ad X 3.3.6 s.v. votum continentie.

2. «Filius sacerdotis Greci ex uxore genitus licite inter Latinos promovetur, si scandalum non obsistat».

3. Vincenzo e Tancredi ad III Comp. 3.3.2 (v. sopra n. 1) s.v. «consuetudo: ar., quod consuetudo legitimat eos, qui aliter essent illegitimi, s. de cog. spirituali c. ult. l. 1 (= I Comp. 4.11.2 = X 4.11.3); verius est, quod repellitur propter scan-

zioni in materia. In seguito a questo, il chierico greco con gli ordini maggiori poteva tenere ancora sua moglie solo nel caso di breve permanenza fra i cristiani latini; ma, per evitare reazioni, doveva tornare al più presto tra i suoi correligionari oppure ripudiare la moglie. Il chierico latino, invece, non poteva proseguire il matrimonio né tra le popolazioni greche né tra quelle latine.<sup>1</sup>

Interesse maggiore rispetto a quello che offrono i problemi che abbiamo trattati, presentano la posizione del vescovo greco ed il problema dell'ordinazione. Secondo il nono canone del quarto Concilio lateranense, era regola fondamentale che ad un vescovado potesse essere preposto un solo vescovo, fosse egli latino o greco.<sup>2</sup> Già in precedenza i vescovadi greci e latini, secondo il diritto canonico latino, erano stati organizzati come province ecclesiastiche. Così l'arcivescovo latino di Reggio in Calabria, nel 1165, ottenne da Alessandro III il diritto di consacrare i vescovi suffraganei greci e latini della sua pro-

dalum. — s.v. repugnet: ex quo ergo consuetudo loci impedit et suspendit usum matrimonii iam contracti multo fortius impedire potuit contrahendum, ar. s. de cog. spir. *Super eo* l. 1 (= I Comp. 4.11.3 = X 4.11.3), xxxii di. *Placuit* (= D. 32 c. 13), nam consuetudo et artat et ampliatur iurisdictionem, ar. s. de off. legati *Quod translationem* (III Comp. 1.19.2 = X 1.30.4), ff. quod vi aut clam l. III § *Non tantum* (= Dig. 43.24.3 § 3). Giovanni Teutonico (e più breve anche Tancredi) *ad loc. cit.* s.v. « consuetudo repugnet: sic ergo consuetudo facit ineligibilem eum, qui alias est eligibilis et e converso, nam in hac re potentissime consuetudo est servanda, ff. de decurio. *Non tantum* (= Dig. 50.2.11), xxiiii q. 1 *Pudenda* (= C. 24 q. 1 c. 33), s. de causa pos. *Cum ecclesia* (= III Comp. 2.5.1 = X 2.12.3), s. de electione *Cum inter* (= III Comp. 1.6.3 = X 1.6.18), nam in carnali matrimonio attenditur consuetudo, xxxii di. *Placuit* (= D. 32 c. 13), s. de cognatione spirituali c. II (= III Comp. 4.8.2 = X 4.11.7), ar. contra s. de consuetudine *Cum venerabilis* (= III Comp. 1.3.6 = X 1.4.7). Io(hannes) ». L'Ostiense, Comm. ad X 3.3.6 s.v. « mandamus quatinus: . . . Nisi consuetudo regionis repugnet pro eo, quod Greci conversantur inter Latinos, sine dubitatione procedas ad confirmationem et consecrationem eius, si aliud non obstat . . . ».

1. Innocenzo IV, Comm. ad X 1.11.9 s.v. « Nolumus: . . . et nota, quod ordinatus a Greco et utens matrimonio contracto secundum Grecos in sacris ordinibus, si brevem moram tracturus sit apud Latinos, tolerandus est utens contracto matrimonio; si vero longam moram traheret, non esset tolerandus propter scandalum et numquam debet sibi dari ecclesia Latinorum, nisi primo continentiam promittat. Latinus autem nec apud Grecos nec apud Latinos matrimonio utetur contracto ». Cfr. anche l'Ostiense, Comm. ad X 1.11.9 s.e.v.

2. Conc. Lat. IV c. 9. Cfr. DE VRIES, *Rom und die Patriarchate*, 36 sq.

vincia metropolitana; la stessa prassi era in vigore per i vescovi greci di Gerace, Oppido, Bova e Crotone.<sup>1</sup> Il vescovo greco, secondo le chiare raccomandazioni di Innocenzo III, doveva essere consacrato secondo il rito latino.<sup>2</sup> La situazione demografica dell'Italia meridionale (considerata dal punto di vista del rapporto tra gli elementi greci e quelli latini) fece sì che chierici greci si trovassero sottomessi a vescovi diocesani latini e chierici latini a vescovi diocesani greci. Sui problemi che ne derivarono particolari di rilievo si possono dedurre da una lettera di Celestino III all'arcivescovo di Otranto, compresa nelle raccolte delle decretali.<sup>3</sup> Da essa apprendiamo che ancora a quel tempo, nei dintorni di Otranto, il cui arcivescovo già da molto tempo era latino, esisteva un greco, 'episcopus Catamarsiliensis'. Si tratta di un luogo non ancora identificato con sicurezza; corrispondeva forse all'odierna Casamasella, a sud di Otranto.<sup>4</sup> Questo vescovo aveva consacrato come prete di una cappella un chierico latino, per desiderio di un proprietario locale terriero e senza rispettare gli interstizi e i quattro tempora prescritti dal diritto canonico latino. Il papa afferma esplicitamente, a questo riguardo, che in Calabria<sup>5</sup> i latini venivano consacrati da greci ed i greci da latini conformemente al rito proprio, per cui si arrivò anche ad una mescolanza dei riti. Celestino III auspicò che per il futuro non ci fosse più alcuna miscela del genere in materia di consacrazione dei chierici. Riguardo alla legalità di essa, essendo stata amministrata dal vescovo greco senza osservanza degli interstizi e i quattro tempora, il papa raccomandò che l'arcivescovo di Otranto svolgesse opportune indagini ed eventual-

1. JAFFÉ-LÖWENFELD, n° 11239 del 19 novembre 1165; ed. TACCONE-GALLUCCI, n° 63 p. 72 e Fontes, vol. 1, n° 389 p. 802. V. anche HOLTZMANN, *Papsttum*, 76.

2. Cfr. Fontes, vol. 2, n° 52 p. 258 = III Comp. 1.11. c. un. = X 1.15.1; anche n° 109 p. 341, n° 120 p. 352 sq.

3. JAFFÉ-LÖWENFELD, n° 17629; ed. Fontes, vol. 1, p. 817 = II Comp. 1.7.2 = X 1.11.9. Cfr. HOLTZMANN, *Kanonistische Ergänzungen* (v. sopra p. 236), « Quellen und Forschungen », 38, n° 202, 151.

4. HOLTZMANN, *loc. cit.*; id. *Papsttum*, 72.

5. La Terra d'Otranto era, come è noto, l'antica Calabria; v. GAY (v. sopra p. 218), 6.

mente ritenesse valida la consacrazione, nel caso si trattasse di consuetudine accettata dal clero latino locale. Poco tempo dopo Innocenzo III, in una lettera, inclusa anch'essa nelle raccolte delle decretali, si riferiva ad un aspetto particolare di questo problema, cioè alla possibilità che un chierico, latino o greco, che si trovasse in un vescovato latino, fosse consacrato da un vescovo greco secondo il rito greco, senza il rispetto degli interstizi e dei quattro tempora.<sup>1</sup> Aveva dato origine alla lettera papale la recriminazione che tali chierici spesso ricevevano contemporaneamente tutte le consacrazioni o perlomeno una parte di esse; i vescovi diocesani latini proibirono dunque ad essi di officiare le funzioni religiose. Il papa stabilì che ad un chierico greco che si faceva consacrare in questo modo, senza l'autorizzazione o il permesso del suo vescovo diocesano latino, fosse proibito l'esercizio delle sue funzioni. Se però questo era avvenuto con il permesso o l'autorizzazione del vescovo latino, quest'ultimo era punibile per aver commesso il fatto, ma la consacrazione in sè restava valida. Quattro anni dopo il papa si occupò ancora una volta di tale problema in una lettera a vescovi latini dell'Italia meridionale,<sup>2</sup> anch'essa inclusa nella *Compilatio tertia*, non però nel Liber Extra.<sup>3</sup> Innocenzo III aveva appreso che chierici latini e greci si facevano consacrare preti da vescovi greci senza l'unzione ed il rispetto dei quattro tempora, cioè contro le regole canoniche dei latini. Rispetto a quanto affermato nella decretale già citata, si mette ora in risalto la mancanza dell'unzione. Il papa ordinò, in concordanza con le sue decisioni precedenti, che i preti che si trovassero in simili condizioni fossero sospesi, a meno che non avessero ottenuto la consacrazione greca con il permesso del vescovo latino; in quest'ultimo caso, Innocenzo III raccomandò, in aggiunta alle decisioni delle sue decretali precedenti, che il vescovo latino precisasse che cosa era mancato nella consacrazione fatta dal

1. POTTHAST, *Regesta*, n° 1056 (gennaio-febbraio 1200); ed. Fontes, vol. 2, n° 18 p. 208a = III Comp. 1.9.3 = X I.II.II.

2. POTTHAST, n° 2274 del 2 agosto 1204; cfr. Fontes, vol. 2, n° 61 p. 271.

3. III Comp. 1.9.1.

vescovo greco e ne colmasse le lacune: tra le quali, com'è naturale, si ricorda in primo luogo l'unzione. Per l'avvenire il vescovo latino non avrebbe dovuto permettere ad alcun prete della sua diocesi, né latino né greco, di ricevere la consecrazione da un vescovo greco; se ciò fosse avvenuto senza il suo permesso, il prete, latino o greco, avrebbe dovuto essere sospeso. Da tutto ciò risulta chiaramente, che il papa si era preoccupato di rendere obbligatorio nelle diocesi latine soltanto il diritto canonico latino ed il rito latino sia per chierici latini sia per chierici greci; nelle diocesi greche, soltanto chierici greci, ma non latini, potevano richiedere per sé l'applicazione del rito greco e del diritto canonico greco. Identica, come possiamo ancora vedere, è l'interpretazione dei decretalisti contemporanei. Si trattava naturalmente di una discriminazione, che fa comprendere la delimitazione di validità del rito greco e la posizione marginale dei Greci. Nella prassi sembra che Innocenzo III abbia aspirato ad introdurre anche nell'Italia meridionale la situazione che si era determinata nell'organizzazione del patriarcato latino di Costantinopoli dopo la conquista da parte dei crociati e che egli aveva poi reso obbligatoria; in conseguenza di essa, vescovi greci potevano essere nominati a capo di diocesi soltanto quando la popolazione di tali diocesi era esclusivamente greca — ovviamente il problema riguardava soltanto i vescovi greci che si sottomettevano al papa —; a capo di diocesi con popolazione mista greca e latina dovevano stare vescovi latini.<sup>1</sup>

L'inclusione delle lettere papali menzionate nelle raccolte di decretali fornì ai canonisti l'opportunità di commentare esaurientemente i problemi che abbiamo toccato. Non ci possiamo tuttavia aspettare di ricevere ulteriori elementi esplicativi, dalle loro glosse e dalle loro *Summae*, sulle relazioni della Chiesa greca dell'Italia meridionale: la maggior parte dei decretalisti non si trovava nella posizione adatta per pronunciarsi al riguardo. Molte di queste glosse riguardano problemi

1. Cfr. la sua lettera del 2 agosto 1206 al patriarca latino di Costantinopoli Tommaso Morosini, *Fontes*, vol. 2, n° 91 p. 319.

canonistici, che sono di scarsa importanza per il nostro argomento, sono trattati altrettanto bene in connessione con altre decretali e non si riferiscono al tema particolare della Chiesa greca. Tuttavia le glosse permettono una comprensione migliore dei problemi specifici del rito greco e del diritto canonico dal punto di vista della giurisprudenza ecclesiastica latina.

Le lettere di Celestino III e di Innocenzo III avevano regolato il problema dei termini dell'ordinazione e degli interstizi. La Chiesa latina, come è noto, fin dal quinto secolo aveva stabilito i sabati dei quattro tempora e il sabato prima della domenica di Passione come termini per la consacrazione superiore; più tardi si era aggiunto anche il sabato santo.<sup>1</sup> Per quanto riguardava gli interstizi nell'ordinazione fu introdotto la norma, secondo la quale chi doveva essere consacrato doveva prima avere officiato nei gradi inferiori e doveva aver dato in essi buona prova di sè, prima di essere accolto negli ordini maggiori; non si era stabilito per questo un limite di tempo obbligatorio da rispettare.<sup>2</sup> La Chiesa greca non conosceva i quattro tempora come termini di consacrazione per la Chirontonia; anche in questo caso non c'era alcun interstizio fisso, a meno che non fosse richiesto dall'età canonica.<sup>3</sup> Basandosi sulle due decretali, i canonisti indicarono che i termini di consacrazione della Chiesa romana dovevano essere rispettati;<sup>4</sup> soltanto il papa, ma non un vescovo, poteva amministrare la consacrazione fuori dei termini dei quattro tempora.<sup>5</sup> A questo proposito venne stabilito da Tancredi e da altri, per comple-

1. V. per esempio P. HINSCHIUS, *System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland*, I, Berlin 1869, 114.

2. HINSCHIUS, I, 112.

3. BECK, 79 sqq.

4. Vincenzo ad III Comp. 1.9.1 (Vat. lat. 1378 fol. 211r; Karlsruhe Aug. XL fol. 140v) s.v. «quattuor: cum ordines sint potius hiis temporibus conferendi quam aliis temporibus, quibus ieiunatur, licet Moyses legatur ieiunasse XL diebus et XL noctibus, ut legem a deo meretur accipere, ut de Helia legitur, quod ibat in fortitudine cibi unius XL diebus...».

5. Tancredi ad III Comp. 1.9.1 (Vat. lat. 1377 fol. 173r; Karlsruhe Aug. XL fol. 140v) s.v. «extra III tempora: quod nullus episcoporum facere potest, nisi solus dominus papa, ut s.e.t. *De eo* l. 1 (= I Comp. 1.6.3 = X 1.11.3), ubi hac materia satis explicatur tum in textu quam in glosa. T(ancredus)». V. HINSCHIUS, I, 115.

tare il testo delle decretali, che solo i sabati dei quattro tempora, il sabato prima della domenica di Passione e il sabato santo potessero essere presi in considerazione a questo proposito.<sup>1</sup> In aggiunta alle disposizioni di Innocenzo III, viene messo in risalto che secondo la Chiesa romana si prescrive l'uso di olio nell'unzione dei preti, crisma per la consecrazione dei vescovi.<sup>2</sup> Per quanto riguarda gli interstizi, i decretalisti richiamano l'attenzione sull'ammissibilità degli usi della Chiesa latina, che permetteva di ricevere in una sola volta gli ordini minori fino all'accollitato.<sup>3</sup> Il papa poteva soltanto opporsi, nei riguardi del rito greco, per la non osservanza degli interstizi tra gli ordini minori ed il suddiaconato, come pri-

1. Tancredi ad II Comp. 1.7.2 (= X I.11.9) (prima recensione prima del 1215, seconda recensione ca. 1220, cfr. KUTTNER, *Repertorium*, 346; Vat. lat. 1377 fol. 104r; Vat. Borgh. 264 fol. 77v-78r; Vat. Chis. E VII 207 fol. 92r-v) s.v. « in quatuor: supplc: et in sabato sancto et in sabato, quod precedit dominicam de passione, extra I de temporibus or. *De eo* (= I Comp. 1.6.3 = X I.11.3) ».

2. Tancredi ad III Comp. 1.9.1 (Vat. lat. 1377 fol. 173r; Karlsruhe Aug. XL fol. 140v; cfr. anche Bamberg Can. 19 fol. 136r) s.v. « manuum: ungi debent oleo manus presbiteri . . . sed non crismate, ut XXIII di. *Preterea* (= D. 23 c. 12) ». Lorenzo Hispano ad *loc. cit.* (Paris Bibl. nat. lat. 3932 fol. 120v; sull'apparatus di Lorenzo alla III Comp., terminato prima del 1215, cfr. K.W. NÖRR, *Der Apparatus des Laurentius zur Compilatio III*, « *Traditio* », 17, 1961, 542 sq.; A. GARCIA GARCIA, *Laurentius Hispanus: Datos biograficos y estudio critico de sus obras*, Roma-Madrid 1956 (Cuadernos del Instituto Juridico Español, 6), 79 sqq.; A.M. STICKLER, *Il Decretista Laurentius Hispanus*, « *Studia Gratiana* », 9, 1966, 461 sqq.). Tancredi ad *loc. cit.* s.v. « supplicas: id est desacrat unctione, c. I i. de sacramentis non iterandis ca. I (= III Comp. 1.12 c.un. = X I.16.1) ». Sulla mancanza dell'unzione nel rito greco cfr. JUGIE, 3, 408 sqq. Sulla storia dell'unzione nell'occidente cfr. E. EICHMANN, *Königs- und Bischofsweihe*, « *Sitzungsberichte der Bayer. Akad. der Wissenschaften* », philos.-philol. u. histor. Klasse, 1926, 6. Abhandlung, 37 sqq.; ID., *Die Kaiserkrönung im Abendland*, 1, Würzburg 1942, 78 sqq. Per Bisanzio v. anche O. TREITINGER, *Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell*, Jena 1938, 29.

3. Vincenzo ad III Comp. 1.9.1 (v. sopra p. 246) s.v. « omnes: minores quidem omnes ordines videtur, quod aliquis sine offensa suscipere possit, si consuetudo hoc habet, supra de eo, qui furtive *Cum H. lator* l. II (= II Comp. 5.12.1 = X 5.30.2), sed minuit capitulum antiquum, quod simul saltem usque ad accollitatum accipi possunt, LXXVII c. II et c. *Quicumque* (= D. 77 cc. 2, 3); ar. contra e. s. distinctione c. I (= D. 77 c. 1) ». Giovanni Teutonico e Tancredi ad III Comp. 1.9.1 (v. sopra n. 2) s. v. « omnes: minores ordines simul recipi possunt, ut s. de eo, qui furtive ordinem suscepit *Cum H. lator* l. II (= II Comp. 5.12.1 = X 5.30.2), vel saltim usque ad accollitatum, ut LXXVII di. c. II, c. *Quicumque* (= D. 77 cc. 2, 3), licet contrarium videatur dici in primo capitulo illius distinctionis (= D. 77 c. 1) Io(hannes) ».

mo degli 'ordines maiores', e tra i singoli ordini maggiori.<sup>1</sup>

Per quanto riguarda i problemi individuati da Celestino III, i decretalisti ritengono che il vescovo diocesano latino abbia agito conformemente al diritto canonico, stabilendo la sospensione del chierico consacrato dal vescovo greco.<sup>2</sup> Un ulteriore problema da chiarire era se la *consuetudo* ricordata dal papa a favore della validità della consacrazione, e cioè la non osservanza dei termini dei quattro tempora da parte dei greci, sia rilevante dal punto di vista giuridico. A questo proposito i decretalisti considerarono importante la posizione della grande quantità di persone che seguivano il rito greco, e giustificarono la tendenza ad allontanarsi dalla norma canonica, per evitare reazioni.<sup>3</sup> In questo caso si poteva accettare come deviazione dal diritto positivo soltanto la prassi, che conseguentemente non richiamasse su di sé alcuna colpa e punizione; una deviazione dal diritto naturale per consuetudine sarebbe stata al contrario peccaminosa e punibile.<sup>4</sup> Si vede quindi che i decretalisti dimostravano minore comprensione di Celestino III nei riguardi del rito greco. Più tardi i cano-

1. Cfr. l'accusa contro Basilio, sopra p. 228.

2. Tancredi ad II Comp. 1.7.2 (v. sopra p. 247) s.v. « creditit: et bene creditit, ut VII q. I *Episcopus in diocesi* (= C. 7 q. 1 c. 28), sed contra VIII q. II *Lugdunensis* (= C. 9 q. 2 c. 10). Sed illud capitulum de dispensatione loquitur ». Innocenzo IV ad X 1.11.9 s.v. « Nolumus », con la modificazione seguente: « ... hic non prohibet ordinari Grecos a Latinis vel econverso, sed prohibet commixtiones ... , id est, quod episcopus Grecus secundum ritus suos, puta extra quattuor tempora, vel alios consimiles ordinat clericum Latinum, et eodem modo nec Latinus debet ordinare Grecum contra ritus suos approbatos ... ».

3. Vincenzo e Tancredi ad III Comp. 3.3.2 (v. sopra p. 241) s.v. « consuetudo: ar., quod consuetudo legitimat eos, qui aliter essent illegitimi, s. de cog. spirituali c. ult. l. I (= I Comp. 4.11.3 = X 4.11.3); verius est: repellitur propter scandalum. Cfr. anche Innocenzo IV ad X 1.11.11 s.v. toleratur: et hoc est toleratio ratione scandalum vel multitudinis ... »; BERNARDO DA PAVIA, *Glossa ordinaria* ad X 1.11. 11 s.v. « toleratur ».

4. Tancredi ad II Comp. 1.7.2 (v. sopra p. 247) s.v. « consuetudo: ar., quod consuetudo excusat in delictis, sed male, s.c.t. *Sane* l. I (= I Comp. 1.6.2 = X 1. 11.2), sed contra s. de symo. *Non satis* l. I (= I Comp. 5.2.7 = X 5.3.8), i. de eo, qui duxit in matrimonium, quam polluit *Cum haberet* l. II (= II Comp. 4.5.2 = X 4. 7.5), XXXIII q. I *Scisma* (= C. 24 q. 1 c. 34), ex quibus omnibus colligitur, quod consuetudo non minuit peccatum, sed auget. Solutio: Consuetudo excusat a pena temporalis, ut hic, sed accusat in eterna, ut ibi, ar. II q. I *Multi* in fine (= C. 2

nisti, come l'Ostiense, osservarono che l'atteggiamento dei papi rispetto a questo problema si era irrigidito, a partire dai tempi di Innocenzo III. Così l'Ostiense mise in risalto che l'antica usanza della non osservanza dei termini dei quattro tempora non era allora più permessa; solo il papa poteva ancora tollerare il rito greco, per questa questione.<sup>1</sup> Anche per quanto riguardava il problema considerato da Celestino III nelle decretali (se cioè il chierico dovesse essere nuovamente consacrato), i canonisti rilevarono con maggior forza del papa, in questo caso, la non validità della consacrazione effettuata dal vescovo greco che non aveva alcuna diocesi;<sup>2</sup> la consuetudine dei greci poteva essere tollerata, ed una dispensa corrispondente poteva essere data, soltanto quando ciò era possibile senza suscitare reazioni.<sup>3</sup> In tutti i casi doveva aver luogo l'unzione.<sup>4</sup>

q. 1 c. 18); vel sic in hiis, que sunt prohibita a iure positivo, tantum excusat consuetudo tam a pena quam a culpa, ut hic; in illis vero, que iure nature mala sunt, si omnes homines facerent, non minus peccarent nec minus essent puniendi, ut xxxii q. vii *Flagitia* (= C. 32 q. 7 c. 13).» Sul principio «consuetudo excusat» cfr. S. KUTTNER, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX.*, Città del Vaticano 1935 (Studi e testi, 64), 293 n. 3. Cfr. anche Giovanni Teutonico sopra p. 237 n. 1.

1. Comm. ad x 1.11.9 s.v. «Cum secundum: . . . Dicas, quod hodie talis mos est reprobatus, ut in concilio generali i. de baptis. *Licet Grecos* (= x 3.42.6), et merito, ne promiscuis actibus rerum officia perturbentur . . . in hiis vero, que non obstant saluti credentium seu institutioni ecclesiastice tam solemnibus, non obstat talis diversitas, dummodo canonica non obstat auctoritas . . . ; quia, quod dicit talis mos toleratur, dicas, quod loquitur secundum tempus suum . . . ; sed et papa adhuc potest hoc, quando sibi placuerit, tolerare . . . ». V. anche BERNARDO DA PAVIA, *Glossa ordinaria, ad loc. cit.* s.v. «Cum secundum: . . . sed hodie talis mos reprobatur, ut de cetero talis commixtio esse non debeat, sed unus sit episcopus, qui omnibus presit . . . ».

2. Tancredi ad iii Comp. 1.9.1 (v. sopra p. 247; Bamberg Can. 19 fol. 136r) s.v. «suspendas: immo irrita est ipso iure talis ordinatio, ut lxxi di. c. 1 et iii (= D. 71 cc. 1 e 3), et proprius episcopus sic ordinatum deponere potest, ut vii q. 1 *Episcopus in diocesi* (= C. 7 q. 1 c. 28) ».

3. Lorenzo e Tancredi ad ii Comp. 1.7.2 (v. sopra p. 247) s.v. «observantia: qua tenetur in conferendis ordinibus, utrum scilicet aliquid obmittant de solemnitate vel non, vel si ei supplicas, vel non, vel si ommissa fuerit forma, reordinetur; et hoc est, quod sequitur. La(urentius) ». s.v. «consuetudinis: si enim sic se habet consuetudo sine scandalo, cum eo poterit dispensare; non autem dicit hoc, ut si hec sit consuetudo, quod de iure debeat remanere, quia postea reprobatur huiusmodi consuetudinem. La(urentius) ».

4. Tancredi ad iii Comp. 1.9.1 (v. sopra p. 247) s.v. «supplicas: id est desacrat

La tendenza a limitare progressivamente il rito greco diventa ancora più chiara nelle glosse sulle due decretali di Innocenzo III<sup>1</sup> che concernono la validità della consacrazione fatta da vescovi greci. Sostanzialmente i decretalisti affermarono che nelle diocesi latine i chierici greci dovevano assoggettarsi al diritto canonico latino.<sup>2</sup> Anche un chierico latino che con il permesso del vescovo diocesano veniva consacrato da un vescovo greco (ciò che era possibile secondo le decretali di Innocenzo III,<sup>3</sup> anche quando il vescovo latino diveniva per questo passibile di punizione), doveva naturalmente assoggettarsi al diritto canonico latino; secondo il canonista Vincenzo, invece, la consacrazione greca senza il rispetto degli interstizi e dei quattro tempora e senza l'unzione, era valida per quei chierici che appartenevano ad una diocesi greca.<sup>4</sup> Innocenzo IV e l'Ostiense però affermarono più tardi che un chierico latino, che avesse ricevuto gli ordini maggiori da un vescovo greco, non poteva in nessun caso continuare il suo matrimonio; in questo modo, infatti, chierici latini cercavano di evadere la regola del celibato della Chiesa romana, come apprendiamo (e si è già detto) dagli statuti della sinodo di

unctione, c. i i. de sacramentis non iterandis c. i (= III Comp. 1.12.c. un. = x 1.16.1) ».

1. III Comp. 1.9.1 e III Comp. 1.9.3 = x 1.11.11.

2. Lorenzo Hispano ad III Comp. 1.9.3 (= x 1.11.11) (Karlsruhe Aug. xl fol. 140v; Paris, Bibl. nat. lat. 3932 fol. 120v) s.v. « Latinorum: et ideo legem Latinorum debent sequi . . . ». Tancredi ad loc. cit. (Bamberg Can. 19 fol. 136v; su questo manoscritto che contiene delle glosse di Lorenzo e Tancredi cfr. KUTTNER, *Repertorium*, 359; anche Vat. lat. 1377 fol. 173r con le glosse di Tancredi) s.v. « Latinorum: et ideo Latinorum legem tenere deberent » (Vat. lat. 1377: et ideo lege Latinorum vivere debent). Giovanni Teutonico ad III Comp. 1.9.3 (Vat. Chis. E VII 207 fol. 155r) s.v. « consistentes: Unde iure Latinorum regi debent, XII di. *Illud* (= D. 12 c. 4) ».

3. Cfr. in questo senso anche Tancredi ad III Comp. 1.9.1 (v. sopra p. 247) s.v. « licentia: quod eo mandante factum est, proinde est acsi ipse fecisset, ut i. de officio iudicis ordinarii *Quod sedem* (= III Comp. 1.10.4 = x 1.31.10), LXXI di. c. II (= D. 71 c. 2). T(ancredus) ». Nella diocesi di Otranto i Greci sono stati ordinati « da li loro ordinarii latini o per lettere commissionali da Latini con assistente o esaminatore perito greco, quand'il prelo per sorte non sapess » ancora nel 1577 (ed. PERI, « *Studia Gratiana* », 13, 239).

4. Vincenzo, Lorenzo e Tancredi ad III Comp. 1.9.3 (v. sopra n. 2) s.v. « diocesis: secus esset, si essent de diocesi Grecorum . . . Vin(centius) ».

Melfi (1284). Nel caso in cui un chierico appartenesse ad una diocesi greca e ad una diocesi latina, cioè possedesse beni patrimoniali e ricevesse le sue rendite come ecclesiastico nella diocesi greca, e fosse quindi stato consacrato dal vescovo greco, egli avrebbe dovuto attenersi, secondo Vincenzo, Innocenzo IV e l'Ostiense, alle consuetudini di colui che aveva amministrato la consacrazione.<sup>1</sup> Quando i più importanti glossatori della *Compilatio tertia*, basandosi sulle decretali papali, si pronunciarono a favore dell'ammissibilità del rito greco, questo avvenne con la precisazione che si cercava in tal modo di evitare scandali,<sup>2</sup> e senza prestare attenzione al fatto che i greci nutrivano certe opinioni eretiche; qui si trova influenze concrete degli eventi di Costantinopoli.<sup>3</sup> Richiamandosi al Pseudo-Isidoro, si

1. Vincenzo, Lorenzo e Tancredi continuano *loc. cit.*: « ar. clericus occidentalis ordinatus a Greco de licentia episcopi Latini tenetur continere . . . , si remaneret in diocesi Latinorum, LXXI *Primatus* (= D. 71 c. 6). Quod si transiret, non est questio; quid, si utrobique habet domicilium et ordinatur a Greco ad titulum sui patrimonii, quod potest facere, et de prebendis suis? Dico, quod sequatur in voto condicionem ordinatoris ». Innocenzo IV, *Comm. ad x 1.11.11* s.v. « licentia: cum ex hoc loco appareat tolerari Latinum ordinatum a Greco, non attendam quantum hic, ut possit matrimonio contracto uti, quod ordinator fuerit Grecus vel Latinus, sed ecclesie, ad quam ordinatur, consuetudines servare debet . . . ; si autem non ordinatur ad certam ecclesiam, ritum ordinationis servabit ». L'Ostiense ad *loc. cit.*, s.v. « ordinato: Quamvis ex hoc loco appareat Latinum ordinatum a Greco tolerari debere quantum ad executionem ordinum, non tamen est hoc attendendum quantum ad hoc, ut possit uti matrimonio iam contracto, sed potius est attendenda consuetudo ecclesie, quam est intitulatus . . . Si vero non ordinetur ad titulum certe ecclesie, tunc consuetudinem ordinatoris servabit . . . Sed mos ille, quod omnes Greci conferant ordines, adhuc toleratur . . . , et ideo prelatus, qui dedit hic hanc licentiam, licet puniendus sit, non tamen interdiceret potest executionem ordinis sic suscepti . . . ». Sull'ordinazione assoluta cfr. V. FUCHS, *Der Ordinationstitel von seiner Entstehung bis auf Innocenz III.*, Bonn 1930.

2. V. sopra p. 249 n. 3; anche Giovanni Teutonico ad III *Comp.* 1.9.3 (v. sopra p. 250) s.v. « toleratur: . . . ratione scandalii et multitudinis, XXIII q. III *Non potest* (= C. 23 q. 4 c. 32) ». Similmente le glosse di Lorenzo e Tancredi nel codice Bamberg Can. 19 fol. 136v.

3. Vincenzo, Lorenzo e Tancredi ad III *Comp.* 1.9.3 (Karlsruhe Aug. XI fol. 141r; cfr. KUTTNER, *Repertorium*, 360) s.v. « toleratur: ar. contra, qui essent Constantinopolim, quod scilicet rapinam commiserint; licet Greci in multis dissentirent a Romana ecclesia, unde videri poterant hostes fidei, dum tamen Romana ecclesia eos tolerabit, non sic fuerant appetendi ». Lorenzo *loc. cit.* (Paris. lat. 3932 fol. 120v e Bamberg Can. 19 fol. 136v): « Item ar. contra eos, qui Constantinopolim destruxerunt, cum, licet in quibusdam errarent (sc. Greci), eos tamen Romana ecclesia tolerabat ».

affermò generalmente che la Chiesa greca doveva essere giustamente sottomessa a quella romana.<sup>1</sup>

Alcune difficoltà per i decretalisti furono presentate dal nono canone del quarto Concilio lateranense. Come si sa, in quell'occasione si affermò con tutte le forze che ad una diocesi doveva essere preposto un solo vescovo. Se in un vescovado c'erano latini e greci, il vescovo diocesano poteva, in caso di bisogno, nominare un « catholicus presul » come vicario per l'eventuale rimanenza della popolazione, cioè per quei fedeli che non seguivano il rito del vescovo. La terminologia del canone conciliare è alquanto dubbia; 'presul' viene spesso usato come sinonimo di 'episcopus', anche se nel significato dato al vocabolo dalla decretale si deduce che 'presul' può essere soltanto il vicario del vescovo, che è obbligato a prestargli obbedienza e ad essergli sottomesso; non ci può essere dubbio al riguardo. In nessun caso si può trattare di un secondo vescovo diocesano; potrebbe, invece, se mai trattarsi di un vescovo coadiutore, simile al vescovo ausiliare, la cui istituzione risale allo stesso periodo, e che non possedeva il potere giurisdizionale dei vescovi.<sup>2</sup> Si potrebbe però intendere che il vicario scelto fosse in una certa relazione con l'istituzione, che allora compare occasionalmente, del vicario generale.<sup>3</sup> La sua posizione rappresentava certamente per i decretalisti un rompicapo, anche se si erano presentati i casi di sostituti dei vescovi, il cui stato giuridico non era però stato chiaramente definito.<sup>4</sup> Tancredi afferma, a questo proposito, che il vescovo diocesano deve proporre un prete addetto alla cura dei fedeli dell'altro rito ('discretus vir'), oppure deve consacrare un vescovo per loro, che nomina suo vicario e che è obbligato ad obbedienza

1. Giovanni Teutonico ad iv Comp. 3.16.1 (= x 3.43.6) (Vat. lat. 1377 fol. 304r e Paris. lat. 3932 fol. 223v) s.v. « revertentes: de iure enim ecclesia Grecorum est subiecta Romane ecclesie, ut xxiiii q. 1 Rogamus (= C. 24 q. 1 c. 15 = ep. Marcelli I; ed. P. HINSCHIUS, *Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Angilramni*, Leipzig 1094, 223). Anche l'Ostiense, Comm. ad x 3.42.6 s.v. « revertentes ».

2. Cfr. H.E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, 1, Köln-Graz 1964<sup>4</sup>, 371 sqq.

3. FEINE, *loc. cit.* Cfr. Onorio III x 1.38.9.

4. Cfr. C.R. CHENEY, *From Becket to Langton, English Church Government 1170-1213*, Manchester 1956, 148 sq.

e sottomissione nei suoi confronti; senza dubbio, Tancredi dà quindi alla denominazione 'presul' della decretale lo stesso significato di 'episcopus'.<sup>1</sup> Giovanni Teutonico stabilisce paralleli tra le due cariche in altre decretali, che non sono però adatti, ed attribuisce al vicario un potere giurisdizionale simile a quello di un arcidiacono. Egli vede in lui anche un vescovo che deve essere consacrato dal vescovo diocesano, non dal metropolita. Per chiarire la sua posizione, si riferisce, sotto l'allegazione della III Comp. 1.8.2. (= X 1.9.9), a quell'interessante caso dell'arcivescovo Bernardo di Ragusa, che, allontanato dalla sua diocesi dalmata, trovò accoglienza alla corte del re Riccardo I d'Inghilterra e divenne vescovo di Carlisle.<sup>2</sup> La posizione giuridica del vicario del vescovo in diocesi con popolazioni di rito diverso non veniva così a chiarirsi, e si deve supporre che, in tali casi, vescovi latini prendessero occasionalmente in considerazione vescovi greci senza sede, come quell' 'episcopus Catamarsiliensis' dei dintorni di Otranto, il cui preciso *status* giuridico non è ben definito, ma del quale perlomeno possiamo dire che esercitava funzioni religiose e spirituali nella comunità greca sotto un vescovo diocesano latino. Qualche decina d'anni dopo Tancredi e Gio-

1. (Lorenzo c) Tancredi ad III Comp. 1.9.3 (Vat. lat. 1377 fol. 173r e Bamberg Can. 19 fol. 136v; cfr. sopra p. 250) s.v. «ordinare: ita superordinatum est postea, quod nullo modo duo episcopi in eadem civitate vel diocesi (sint), sed, si episcopus loci viderit expedire propter necessitatem hominum vel linguarum, in eo casu vel aliquem discretum virum illis preficiat vel episcopum eis ordinaret, quem vicarium suum faciat, qui ei debet in omnibus esse obediens et subiectus, ut in constitutione domini Innocentii *Quoniam in plerisque* (= Conc. Lat. IV c. 9 = IV Comp. 1.13.2). T(ancredus)».

2. Giovanni Teutonico ad IV Comp. 1.13.2 (= X 1.31.14) (Vat. lat. 1377 fol. 289r; Vat. lat. 2509 fo. 282v; Vat. Borgh. 264 fol. 238r; Vat. Chis. E VII 207 fol. 264r; Paris. lat. 3932 fol. 208v) s.v. «vicarium: tamen habet ordinariam potestatem et facit ad hoc, quod archidiaconus habet ordinariam potestatem, licet dicatur vicarius episcopi, ut extra I de officio archidiaconi c. II (= I Comp. 1.15.2). Sic ergo aliquis, qui non est archiepiscopus, potest habere suffraganeum; similiter quandoque archiepiscopus est subditus episcopi, ut extra III de renuntiatione «Ad supplicationem» (= III Comp. 1.8.2). Sed a quo consecrabitur iste episcopus? A suo episcopo, non a metropolitano, cum non subsit ei». Cfr. anche BERNARDO DA PARMA, *Glossa ordinaria* ad X 1.31.14 s.v. vicarium. Su Berardo di Ragusa v. CHENEY (v. sopra p. 252 n. 4), 148.

vanni Teutonico, Goffredo da Trani affermò che nel caso del 'presul' della decretale non si trattava di un vescovo; secondo lui era soltanto un 'prelato' o rettore di chiesa. Invece l'Ostiense sosteneva l'opinione che si poteva trattare anche di un vescovo, naturalmente non un vescovo diocesano, ma un 'vicario del vescovo'.<sup>1</sup> Questa interpretazione non ci porta molto più innanzi rispetto alle altre; il significato del 'presul' del canone conciliare resta non chiarito.

E siamo arrivati alla fine della nostra esposizione. Possiamo stabilire che la Chiesa greca nell'Italia meridionale verso la fine del periodo di tempo considerato si presentava in processo di decadimento. Il suo rito fu tollerato entro i limiti stabiliti dalle decretali di Celestino III e di Innocenzo III, ma proprio la giurisprudenza ecclesiastica mostra una tendenza sempre crescente della delimitazione del rito e del diritto canonico greco. Senza dubbio la canonistica del tredicesimo secolo ha contribuito molto ad una ulteriore latinizzazione dei greci dell'Italia meridionale. Le fonti del diritto ecclesiastico nel corso del dodicesimo secolo ci fanno conoscere l'esistenza di una simbiosi pacifica tra le Chiese latina e greca nell'Italia meridionale. In seguito alla conquista di Costantinopoli, nel 1204, sorsero differenze dogmatiche più accese tra la Chiesa romana e quella greca, che portarono già con Innocenzo III ad un rimarchevole inasprimento delle posizioni papali, che si dimostrò nelle decisioni conciliari e nelle decretali, e si esercitò finalmente nelle interpretazioni dei decretalisti anche per quanto riguardava la Chiesa greca dell'Italia meridionale, che in realtà già da molto tempo aveva riconosciuto la supremazia papale, ma il cui rito tuttavia fu sempre più circoscritto. I limiti di esso vennero fissati dalle decisioni

1. L'Ostiense, Comm. ad x 1.31.14 s.v. « presulem: id est prelatum sive rectorem, non tamen pontificem; nomen enim presulis generale est... Goffr(idus). Ego intelligo etiam pontificem, id est episcopum, alioquin non posset ordines celebrare. Non tamen erit episcopus istius loci, sed episcopi vicarius... » (allegando x 1.9.9, cioè il caso dell'arcivescovo Berardo di Ragusa). Su vescovi greci senza sede in Puglia nel Cinquecento cfr. il documento del 1575 pubblicato dal PERI, « Studia Gratiana », 13, 254.

del quarto Concilio lateranense e dalle decretali di Innocenzo III; in questo stato di cose, era anche poco possibile, per i papi francesi nemici dei bizantini, nella seconda metà del tredicesimo secolo, mettere in atto una propria politica nei riguardi dei cristiani greci dell'Italia meridionale. In tali condizioni la potenza del legato di Martino IV, il papa più ostile ai greci in quel secolo, si manifestò totalmente nell'ambito della legislazione ecclesiastica tradizionale, e la sinodo di Melfi del 1284 può appena essere considerata come una dimostrazione antigreca. Per una migliore comprensione degli ortodossi, il fatto che il loro rito sia sopravvissuto fino agli inizi dell'epoca moderna nell'Italia meridionale, ha portato un contributo solamente limitato.

Un avvicinamento duraturo delle due Chiese deve essere considerato come l'obiettivo più profondo, dal punto di vista teologico, nel momento attuale.





